

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 3 del 19.1.2022

Supplemento n. 12

mercoledì, 19 gennaio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**GIUNTA REGIONALE****- Dirigenza-Decreti****- 2021**

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 31 dicembre 2021, n. **23259**
certificato il 03-01-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Loc. Deliegi, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Centro Cinofilo Il Bino-mio ASD - Pratica Sidit n. 195532/2020 (codice locale: ACS2020_00014). pag. 8

- 2022

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 3 gennaio 2022, n. **3**
certificato il 03-01-2022

R.D. nr. 1775/33 - concessione dello sfruttamento di acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca fraz. Picciorana, ad uso potabile in sostituzione dell'aquedotto pubblico (prat. SIDIT n. 186886/2020 ex prat. n. 6016). " 12

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 3 gennaio 2022, n. **13**
certificato il 03-01-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Valtina, loc. Bagnoro in Comune di Arezzo, per il mantenimento della fognatura in alveo. Pratica Sidit 89162/2020 COMUNE DI AREZZO. " 17

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 3 gennaio 2022, n. **15**
certificato il 03-01-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Pontassio, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 34825 Procedimento SIDIT 1879/2021. " 23

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 10 gennaio 2022, n. **77**
certificato il 10-01-2022

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - pratica n. 2900 - Sidit n. 3876/2021. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pescaglia (LU). Richiedente: Open Fiber S.p.A. " 27

DECRETO 10 gennaio 2022, n. **79**
certificato il 10-01-2022

R.D. n. 1775/33 - D.R.S. s.p.a. - rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca via A. De Gasperi n. 85/a loc. S. Anna, ad uso civile (antincendio) con diminuzione della portata (variante non sostanziale), -prat. Sidit n. 180532/2020 ex prat. n. 2542. " 37

DECRETO 10 gennaio 2022, n. **81**
certificato il 10-01-2022

R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione acqua pubblica derivata dal Rio della Mandria nel Comune di Pescaglia (LU) fraz. San Martino in Freddana loc. Podere Canal di Torre n. 1, ad uso potabile (prat. Sidit n. 1272/2021) e concessione di occupazione area demaniale per uno scarico acque tramite una canaletta privata in dx idraulica del Rio della Mandria. " 43

DECRETO 10 gennaio 2022, n. **82**
certificato il 10-01-2022

R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - Rinnovo della concessione di derivazione acqua dalla sorgente La Buca delle Molina o Rio Le Molina in loc. Trebbio del Comune di -Pescaglia (LU), ad uso ittiogenico (prat. Sidit n. 183273/2020 ex prat. n. 2017) e concessione -occupazione di area demaniale relativa a uno scarico

acque piovane e un attraversamento carrabile mediante ponticello. " 48

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 87
certificato il 10-01-2022

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 2896 - Sidit n. 3827/2021. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Coreglia Antelminelli (LU). Richiedente: Open Fiber S.p.A. " 54

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 91
certificato il 10-01-2022

D 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 1748. SIDIT n. 3739/2019. Rinnovo di concessione di area del demanio idrico ad uso rimessaggio imbarcazioni in sponda sinistra del Fosso Lavello in loc. Partaccia nel Comune di Massa (MS). Richiedente: Circolo Il Bozzetto A.S.D. " 61

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 94
certificato il 10-01-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2897, pratica Sidit n. 3842/2021. Concessione idraulica per ripristino linea acquedotto, in attraversamento del corso d'acqua senza nome (Cod. TN 5266), affluente del Torrente Teglia, in località Teglia-Castagnetoli, nel -Comune di Pontremoli (MS). " 68

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 95
certificato il 10-01-2022

L.R. n. 77/2016 - Pratica n. 1885 - SIDIT n. 126/2020 Voltura della concessione idraulica per La copertura di un tratto di corso d'acqua identificato con il Cod. BV 4885 in Via di Valle, frazione di Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) (ex Pratica Provincia di Pisa n. 1307/PISA). " 75

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 99
certificato il 11-01-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel

comune di Firenze (FI), via A. Allori, 33/D, N.C.T. foglio 31 particella 791. Richiedente: 3MAUTO - Pratica SIDIT 3175-21. " 84

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 101
certificato il 11-01-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), loc. Pietraia, per uso Produzione di Beni e Servizi. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: DM Group s.r.l. - Pratica Sidit n. 2119/2019 (codice locale: CSA2019_00002). " 88

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 103
certificato il 11-01-2022

RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2913 - Pratica SIDIT 4048/2021. Concessione idraulica per la posa in opera di condotta acquedottistica in -attraversamento di corso d'acqua, Fosso dei due Canali (Cod. TN 24773 TN 24970) in via Vigna ed autorizzazione idraulica per la percorrenza con condotta acquedottistica nella fascia di rispetto del corso dacqua avente Cod. TN25458 lungo via Macchia nel Comune di -Carrara (MS). Richiedente: Gaia S.p.A. " 92

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 105
certificato il 11-01-2022

Pratica SiDIT n. 4493/2021 - Concessione di uno scarico assimilabile a domestico, nell'affluente TS40602 del Fosso Rondinaia, proveniente dal fabbricato denominato Pod. Le Macchie, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) - cod. loc. 2311 O.I. " 100

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 112
certificato il 11-01-2022

R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 80/2015. Concessione per la manutenzione straordinaria a facciata e copertura ad immobile con occupazione di area demania-

le per installazione di un ponteggio provvisorio sul tratto tombato del fosso Boschetta, in via Cavour, 40/42, nel Comune di Quarrata (PT). Pratica n. 3802 (pratica SIDIT n. 4026/2021; procedimento SIDIT n. 4940/2021). " 109

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 114
certificato il 11-01-2022

Pratica SIDIT n. 1784-2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ad uso potabile e civile in località Podere Cuculo nel comune di Rapolano Terme Siena (SI) - Richiedente: Società Agricola -Magi S.S. " 118

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 125
certificato il 11-01-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), N.C.T. foglio n. 17 particella n. 14 - Richiedente: 4CR s.r.l. - Pratica SIDIT n. 4911/2016 Proc. 4078/2021. " 122

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 129
certificato il 11-01-2022

T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), loc. Pian dei Peschi, snc N.C.T. foglio 50 -particella 179 - Pratica: SIDIT n. 4013-21, loc. 4598 - Pozzo ad uso civile. " 126

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 130
certificato il 11-01-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), N.C.T. foglio n. 18 particella n. 622 - Pratica SIDIT n. 4765/2016 Proc. 4084/2021. " 130

**Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 137
certificato il 11-01-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione di attraversamento staffato su manufatto esistente del Fosso Dogaia o della Senice, con linea del gas e fibra ottica, lungo via Nuova, nel Comune di Quarrata (PT) e -autorizzazione per posa di due pozzetti rompitratta e tubazioni localmente interferenti con la fascia di rispetto in destra e sinistra idraulica del medesimo fosso. Pratica n. 3821 (pratica SIDIT n. 4738/2021). " 134

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 143
certificato il 11-01-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Realizzazione di un nuovo attraversamento sul Fosso del Gamberaio, per il collegamento di Via Dante Alighieri e Via Eugenio Montale nel Comune di Massa e Cozzile (PT), Pratica n. 3768. (SIDIT Pratica: 3364/2021, Procedimento: 4214/2021). " 142

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 148
certificato il 11-01-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Orme, in Via Bisarnella nel Comune di Empoli per installazione -in attraversamento di nuova tubazione per passaggio fibra ottica. Pratica SiDIT 3725/2021 FASTWEB S.p.A. " 151

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 153
certificato il 11-01-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento su tratto tombato del corso d'acqua identificato con codice MV50474 con nuova linea del gas e autorizzazione per posa della tubazione, localmente interferente con la fascia di rispetto in destra e sinistra idraulica dello stesso fosso, per il tratto adiacente l'attraversamento lungo via Selvapiana nel Comune di Pistoia (PT). Pratica n. 3822 (pratica SIDIT n. 4864/2021). " 157

DECRETO 10 gennaio 2022, n. 158
certificato il 11-01-2022

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2970 - SIDIT n. 4805/2021. Concessione idraulica per lo scarico acque impianto TAF nel Fosso Lavello (TN 26093) in località strada provinciale Massa Avenza nel Comune di Carrara (MS). Richiedente: ENI Rewind S.p.A. " 165

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 179
certificato il 12-01-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Bucine (AR), loc. Il Fornello, per uso civile. Approvazione del Disciplina-re di concessione. Pratica Sidit n. 195452/2020 (codice locale: ACS2020_00012). " 172

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 181
certificato il 12-01-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo del torrente Levisone (Id. MV13188) nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), località Stradello di Ago, occupata da tubazione idrica staffata a monte di attraversamento stradale esistente. Pratica SidIT 20477/2019. " 176

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 182
certificato il 12-01-2022

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - pratica SIDIT 54325/2020 (codice locale: Rin002_CSU 1953_00011): rinnovo della concessione di -derivazione di acqua superficiale pubblica dal corso d'acqua Fosso della Cerbaia in loc. Motina in Comune di Anghiari per uso privato da acque superficiali, rilasciata con D.D. 16/AD del 06/02/2014 dalla Provincia di Arezzo. Approvazione del Disciplina-re di concessione. " 181

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 186
certificato il 12-01-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Sansepolcro (AR),

loc. Zona industriale Alto Tevere, per uso civile. Approvazione del Disciplina-re di concessione. Pratica Sidit n. 2700/2019 (codice locale: ACS2019_00010). " 185

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 187
certificato il 12-01-2022

Pratica SIDIT n. 4977/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Voltura della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso civile da un pozzo in località Solaia nel comune di Monticiano (SI) - richiedente: Società Xavante Event & Invest AB. " 189

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 200
certificato il 12-01-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Prato, loc. Galciana, per uso civile. Approvazione del Disciplina-re di concessione. Richiedente: Azienda Usl Toscana Centro - Pratica n. 1/2013/D - Procedimento SIDIT 6092/2021. " 193

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 205
certificato il 12-01-2022

R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - D.P.G.R. 60/R/2016 - concessione per sostituzione di guado esistente sul torrente Settola con nuovo attraversamento carrabile, riprofilatura sezioni e realizzazione di sistemazioni di sponda a monte ed a valle, in via del Castagno in prossimità di Via Croce di Vizzano, in Comune di Montale (PT); autorizzazione per adeguamento di viabilità esistente in destra idrografica del torrente Settola per accesso da via Nerucci in Comune di Montale (PT). Pratica n. 3778. SIDIT: Pratica: 4972/2021. Procedimento: 6064/2021. " 197

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 210
certificato il 12-01-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione per l'occupazione di porzioni di aree demaniali di vari corsi

d'acqua, in diverse località in Comune di Barberino Tavarnelle, con n. -10 attraversamenti con cavi in fibra ottica. Pratica SiDIT 4534/2021 OPEN FIBER S.p.A. " 206

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 212
certificato il 12-01-2022

R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica locale 2917, pratica SIDIT 1534/2020. Concessione e rinnovo autorizzazione idraulica per interventi strutturali al ponte sul Rio Cavo (TN 14907), al Km 54+802 della linea LuccaAulla Lunigiana, nel comune di Camporgiano (LU). " 215

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 224

R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015 e D.P.G.R. n. 60/R/2016. Concessione posa di linea BT in attraversamento interrato al fosso di Luchini, in Via dei Gianini, nel Comune di Montecatini Terme (PT). Pratica 3824 (n. pratica SIDIT 4747/2021). " 221

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 225
certificato il 12-01-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo della concessione per scarico acque reflue, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Gavignano, loc. Gavignano in Comune di Lastra a Signa. Pratica SiDIT 17892/2019 (rif 1204_1). " 229

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 241
certificato il 12-01-2022

R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015 e D.P.G.R. n. 60/R/2016. Variante alla concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 634 del 23 gennaio 2018 per l'estensione -verso valle di un tratto di muro di spon-

da ricadente su area demaniale e autorizzazione per la demolizione di manufatto nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda, in sinistra idrografica del torrente Bagnolo, località Bagnolo, nel Comune di Montemurlo (PO). Pratica 2718var (pratica SIDIT n. 25/2022, procedimento SIDIT n. 32/2022). " 235

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 11 gennaio 2022, n. 242
certificato il 12-01-2022

R.D. n. 1775/33 - Alimac srl - rinuncia alla concessione di derivazione acqua ad uso produzione di beni e servizi, in loc. Pontefoggi nel Comune di Seravezza (LU), pratica Sidit n. -184481/2020 ex prat. n. 2474. " 240

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 262
certificato il 13-01-2022

R.D.523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 2772 - SIDIT n. 2897/2021 - Autorizzazione idraulica per il mantenimento di opere eseguite in difformità alla L. n. -151/1976 su fabbricato di abitazione e recinzione, autorizzata con Conc. Ed. n. 95/1979 e concessione idraulica per il mantenimento dello scarico acque piovane nel Fosso di Castiglioni (Cod. TN 33702) in loc. Marignana nel Comune di Camaiore (LU). " 244

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 265
certificato il 13-01-2022

RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2929 - SIDIT n. 4859/2021. Concessione idraulica per scarichi di acque emunte da impianti well-points in corpi idrici superficiali in località Focette, Motrone e Tonfano nel Comune di Pietrasanta (LU). " 251

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 268
certificato il 13-01-2022

Pratica SIDIT 3662/2019. (codice locale n. LU 2742). Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Porcari (LU). Ditta CIRES SPA. " 260

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 277
certificato il 13-01-2022

**T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 56 - Licenza per l'attin-
gimento di acqua pubblica per l'annualità 2022 in SI-
NISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIU-
ME ARNO in Comune di FIRENZE - Pratica SIDIT n.
2120/2021 Proc. 2742/2021 (interno 1522).** " 264

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 302
certificato il 13-01-2022

**R.D. n. 1775/33 - derivazione di acqua sotterranea
ad uso potabile nel Comune di Massa (MS), dalle Sor-
genti Cartaro in loc. Rocchetta, per alimentare l'ac-
quedotto denominato "Massa centro, zone al piano e
pedecollinari", dal Campo Pozzi Le Polle in loc. Le
Polle, dal Campo Pozzi Stadio in loc. Stadio e dalla
Sorgente Cecco loc. Pianoni (prat. SIDIT n. 2056/2021
ex DC 220/36-26).** " 269

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 12 gennaio 2022, n. 305
certificato il 13-01-2022

**R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16.
Concessione per due manufatti di scarico di acque
meteoriche nella Gora dell'Acqualunga e nel Col-
lettore Destro di Acque Basse, presso la discarica di
Case Passerini, Comune di Campi Bisenzio (FI). Pra-
tica 3777. (SIDIT Pratica: 3451/2021, Procedimento:
4314/2021).** " 275

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 309
certificato il 13-01-2022

**T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - rinn-
vo della concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Bibbie-
na (AR), loc. Ferrantina per uso civile rilasciata dalla
Provincia di Arezzo con D.D. 126/AD del 28/11/2011.
Approvazione del Disciplinare di concessione. Richie-
dente: Casentino Lane Srl - Pratica Sidit n. 2567/2020
(codice locale: RIN001_CSA2001_00027).** " 283

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 340
certificato il 13-01-2022

**T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - con-
cessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea
da un pozzo ubicato in Comune di Bibbiena (AR), loc.
Ferrantina, per uso civile. Approvazione del Disci-
plinare di concessione. Pratica Sidit n. 86822/2020 (codi-
ce locale: ACS2017_00002).** " 287

DECRETO 13 gennaio 2022, n. 342
certificato il 13-01-2022

**T.U. 11/12/33 n. 1775 - concessione di acque pubbli-
che superficiali per uso IRRIGUO - ORTO - derivazio-
ne in DESTRA idraulica del corso d'acqua denomina-
to TORRENTE TERZOLLE in località SERPIOLLE,
nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato
al N.C.T. del Comune di FIRENZE al foglio di map-
pa n. 12 particella n. 78; pratica SIDIT 3440/2021
Proc.4298/2021 (interno n. 743).** " 291



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 23259 - Data adozione: 31/12/2021

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Loc. Deliegi, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Centro Cinofilo Il Binomio ASD - Pratica Sidit n. 195532/2020 (codice locale: ACS2020_00014).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD026127

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 21/09/2020, il richiedente Centro Cinofilo Il Binomio ASD (C.F. 92091820511), con sede in Comune di Arezzo (AR), ha fatto richiesta per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo, in Comune di Arezzo (AR), Loc. Deliegi, catastalmente individuato al Fg. 74 P.IIa 207, per uso civile;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 17323 del 29/10/2020 della Regione Toscana col quale è stata autorizzata ai sensi dell’art. 95 del R.D. 1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori pervenuta in data 10/05/2021 prot. n. 203803 a firma del Dott. Geol. Franco Bulgarelli;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,092 l/s per un fabbisogno annuo di 2.900 metri cubi annui, destinati ad uso civile.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 247,25 (*euro duecentoquarantasette virgola venticinque centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE il richiedente Centro Cinofilo Il Binomio ASD (C.F. 92091820511), nella persona della legale rappresentante Sig.ra Mencaroni Jessica ha sottoscritto con l'apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE il richiedente ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul c.c. bancario IBAN T88 Z 0760102800 001020546857 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al Centro Cinofilo Il Binomio ASD (C.F. 92091820511), con sede in Comune di Arezzo (AR), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Arezzo (AR), Loc. Deliegi, catastalmente individuato al Fg. 74 P.IIa 207, per uso civile, per una portata media di 0,092 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dalla legale rappresentante della associazione in data 03/06/2021 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 247,25 (*euro duecentoquarantasette virgola venticinque centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta concessionaria e al Comune di Arezzo;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*

b051ad014dfe534a0b6400e58b67f295d3a19a679a46b687d78ff57449681b09



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3 - Data adozione: 03/01/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - concessione dello sfruttamento di acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca fraz. Picciorana, ad uso potabile in sostituzione dell'aquedotto pubblico (prat. SIDIT n. 186886/2020 ex prat. n. 6016).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD025790

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo presentata dal legale rappresentante di QQ3 di Shen Xiaoqin, protocollata il 06/12/2018 n. 554688, con la quale veniva fatta domanda di concessione di derivazione acqua

sotterranea nel Comune di Lucca fraz. Picciorana – FG 114 Part. 640, ad uso potabile, in sostituzione dell'acquedotto pubblico e successiva nota integrativa, protocollo del 03/02/2020 n. 39903 del legale rappresentante di QQ3 di Xu Xiaohao, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto (subentrato nell'istanza);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- in data 29/11/2018, spese di istruttoria di Euro 100,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820;
- in data 27/12/2019, canone anno 2019 di Euro 157,19, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 27/12/2019, deposito cauzionale di Euro 157,19, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 27/12/2019, contributo idrografico di Euro 40,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- in data 20/12/2021, canoni anni 2020 e 2021 di complessivi Euro 310,64 (Euro 155,32 anno 2020 ed Euro 155,32 anno 2021), codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione a QQ3 di Xu Xiaohao, subentrato al richiedente originario, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 186886/2020 ex prat. n. 6016;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a QQ3 di Xu Xiaohao, lo sfruttamento di acqua sotterranea mediante un pozzo avente la profondità di 11,00 mt nel Comune di Lucca fraz. Picciorana, FG 114 Particella 640, via Pesciatina n. 1423, ad uso potabile in sostituzione dell'acquedotto pubblico, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, restando sanato il periodo precedente dal 01/01/2019; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a l/s 1,00 il prelievo è assentito tutto l'anno – nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 2,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 730,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,0231 l/s (prat. SIDIT n. 186886/2020 ex prat. n. 6016);

Preso atto che il legale rappresentate di QQ3 di Xu Xiaohao, ha sottoscritto in data 18/12/2021 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 18/12/2021, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone per l'anno 2022 di Euro 155,32 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a QQ3 di Xu Xiaohao, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, lo sfruttamento di acqua sotterranea mediante un pozzo avente la profondità di 11,00 mt nel Comune di Lucca fraz. Picciorana, FG 114 Particella 640, via Pesciatina n. 1423, ad uso potabile in sostituzione dell'aquedotto pubblico, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, restando sanato il periodo precedente dal 01/01/2019; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a l/s 1,00 il prelievo è assentito tutto l'anno – nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 2,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 730,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,0231 l/s (prat. SIDIT n. 186886/2020 ex prat. n. 6016);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 18/12/2021 dal legale rappresentante di QQ3 di Xu Xiaohao, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone per l'anno 2022 di Euro 155,32 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2022;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

79ec6ac6532f99a6f40d236c3bdc6807e98ef3226f6a85b3d1a612314a346e8f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13 - Data adozione: 03/01/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Valtina, loc. Bagnoro in Comune di Arezzo, per il mantenimento della fognatura in alveo. Pratica SiDIT 89162/2020 COMUNE DI AREZZO

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD026004

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che:

- con atto rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Arezzo in data 19/03/1977 al n° 17065 di rep., registrato all'Ufficio del Registro di Arezzo in data 07/04/1977 al n° 7979 vol. 3126 – PRATICA DEMANIO n. I0000885 il Comune di Arezzo è stato autorizzato in linea idraulica alla posa in opera di una fognatura nell'alveo del Rio Vallina o Valtina;
- con Determinazione Dirigenziale n. 87/DS del 28/2/2012 la Provincia di Arezzo ha rinnovato la concessione sopra citata fino al 31/12/2020, prescrivendo la rimozione della fognatura allo scadere della stessa;

VISTO il decreto dirigenziale n. 8545 del 11/06/2020 con il quale è stata autorizzata la manutenzione urgente della fognatura alla Società Nuove Acque SpA attuale gestore del servizio idrico integrato del comune di Arezzo;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25/10/2019 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena";
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 82 del 03 luglio 2019, con la quale è stata approvato il masterplan di interventi urgenti per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dall'evento del 27 e 28 luglio 2019 nelle Province di Arezzo e Siena;

PRESO ATTO che nell'ambito dei predetti interventi è previsto l'intervento codice D2019EAR0001 "Riassetto idraulico del Torrente Valtina nel tratto finale e del Torrente Vingone nel tratto a valle della confluenza, sistemazione del reticolo delle acque basse in loc. Bagnoro";

DATO ATTO che è in corso la progettazione esecutiva da parte dello scrivente Settore quale soggetto di cui il Commissario si avvale per l'attuazione del progetto sopra citato che consiste nel riassetto idraulico (plano-altimetrico) del Torrente Valtina nel tratto terminale in modo da superare la criticità derivante dal ponte della s.c. di Gragnone con un By Pass, che determinerà una nuova inalveazione delle acque con conseguente abbandono del vecchio alveo dove insiste la fognatura;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione di suolo del demanio idrico ID I0000885, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 493734 del 21-12-2021 presentata dal Comune di Arezzo, c.f. 00176820512, con sede legale in Piazza della Libertà, n. 1 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- corografia
- documentazione fotografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che la succitata concessione ID I0000885 risulta scaduta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25 del DPGR 60/R del 12/08/2016 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione mentre la richiesta di rinnovo da parte del Comune di Arezzo è pervenuta dopo la scadenza fissata al 31/12/2020 e, pertanto, è stata istruita come nuova concessione fermo restando che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e quindi si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

PRESO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 87/DS sopra richiamata si prescriveva la rimozione della fognatura al 31 Dicembre 2020, per le motivazioni riportate all'art. 4 nel disciplinare allegato, che recita:

”Considerato che il tratto di fognatura, oggetto della richiesta di rinnovo, ricade all'interno dell'alveo del Rio Valtina ed è contrasto con il R.D. 523/1904 art. 96 comma f) che specifica “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese.....le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno”. In sintesi le realizzazioni di opere in alveo diverse da quelle utili alla regimazione delle acque e che tale fognatura non è da considerarsi tra queste, per cui si dovrà provvedere al più presto alla rimozione di tale condotta;”;

CONSIDERATO che la Determinazione Dirigenziale n. 87/DS con cui si rinnova per 10 anni la permanenza della condotta in alveo, già autorizzata dal Genio Civile di Arezzo in data 19/03/1977 e al contempo se ne dispone la rimozione allo scadere del rinnovo, non riporta alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale ma si limita a richiamare l'art. 96 comma 1 lett. f) del RD 523/1904;

PRESO ATTO che:

- per giurisprudenza consolidata l'art. 96 comma 1 lett. f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale;
- la Regione Toscana con la Legge n. 41 del 24 Luglio 2018 vincola la valutazione del regolare scorrimento delle acque ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, a specifiche condizioni e alla verifica di elementi tecnici;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018 negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico sono consentiti, previa verifica di compatibilità idraulica, le reti dei servizi essenziali e le opere sovrappassanti o sottopassanti i corsi d'acqua;

DATO ATTO pertanto che per l'esame della richiesta presentata, questo Ufficio non ha potuto trascurare gli effetti prodotti dalla sopraggiunta LR 41/2018;

RITENUTO pertanto allo stato attuale per le trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, che il corso d'acqua in quel tratto ha perso le caratteristiche originali in modo irreversibile e sarebbe del tutto irragionevole in termini di costi/benefici per la collettività, procedere ad una delocalizzazione della fognatura, preso atto che vi sono problemi tecnici di non facile risoluzione in quanto la fognatura recapita le acque reflue per gravità provenienti dalle abitazioni presenti e che l'eventuale delocalizzazione comporterebbe per i privati l'installazione di onerosi impianti di sollevamento;

ACCERTATO che, dall'esame istruttorio svolto, tenendo conto della realizzazione del progetto di bypass del Rio Valtina sopra citato, la condotta realizzata in epoca non recente, in relazione, oltre che al tempo trascorso anche ad altre circostanze fattuali che si assumono rilevanti come il contesto urbanistico, può nel complesso ritenersi ammissibile e presenta i requisiti per essere mantenuta in alveo in quanto rispondenti alle specifiche condizioni previste dal comma 5 dell'art. 3 della LR 41/2018 di seguito analizzate::

- non altera il buon regime delle acque in termini di attualità e concretezza in quanto del tutto ininfluenza sul libero deflusso delle acque scorrenti in alveo;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua in quanto non è stato individuato in fase istruttorie nessun pregiudizio dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e tanto meno al mantenimento della officiosità idraulica dell'alveo e non è stato ravvisato alcun prevalente interesse pubblico alla demolizione della fognatura e dal quale non deriverebbe alcun vantaggio ai fini del buon regime delle acque;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dal mantenimento dell'opera essendo completamente interrata;

- non vi è aggravio del rischio per le persone;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte insistono su porzione di area del demanio idrico del corso d'acqua denominato Rio Vallina o Valtina;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni relativi alle annualità pregresse;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive le opere e le caratteristiche più significative con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5988/2021-pratica n. 89162/2020;

DATO ATTO che, sulla base dei parametri concreti e specifici sopra riportati e delle considerazioni svolte, per il mantenimento delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente il mantenimento e la gestione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree

medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare il mantenimento della fognatura nell'alveo del Rio Vallina o Valtina ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 3 c. 2 della LR 41/2018 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare, al richiedente Comune di Arezzo, c.f. 00176820512, con sede legale in Piazza della Libertà, n. 1 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Valtina, loc. Bagnoro in Comune di Arezzo, per il mantenimento della fognatura in alveo autorizzata dall'Ufficio del Genio Civile di Arezzo in data 19/03/1977 al n° 17065 di rep., registrato all'Ufficio del Registro di Arezzo in data 07/04/1977 al n° 7979 vol. 3126 – PRATICA DEMANIO n. I0000885;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/1/2021 e che il canone di concessione è pari a € 216,00, secondo quanto riportato al p.to 7 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec comune.arezzo@postacert.toscana.it e alla soc. Nuove Acque: area.aretina@pec.nuoveacque.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Leandro RADICCHI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 670 del 14-12-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15 - Data adozione: 03/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Pontassio, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 34825 Procedimento SIDIT 1879/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD026209

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 21/04/2021 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 184979 il richiedente Le Piante di Giaconi Damiano ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Pontassio, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 269 dalla particella n. 164, per uso agricolo per una portata media di 0,08 (zerovirgolazerootto) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale, sede di Prato;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 78,60, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Le Piantie di Giacconi Damiano ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Le Piantie di Giacconi Damiano meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Pontassio, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 269 dalla particella n. 164, per una portata media di 0,08 (zerovirgolazerootto) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto sottoscritto dal richiedente, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2021, il canone è stabilito nella misura di € 6,55;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

34825_Disciplinare

d900aef9a79bd2a6708443d70d43fc9b0b64ddba5eabb8384f182a6651772cda



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 77 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica n. 2900 - Sidit n. 3876/2021 .
Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie
località del Comune di Pescaglia (LU).

Richiedente: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD025979

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0402794 del 18/10/2021 (pratica 2900 – n. SIDIT 3876/2021), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Francesco Faltoni iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n. 1416:

- Relazione Tecnica: PESCAGLIA-RT-GC-13;
- Tabella Interventi: PESCAGLIA-RT-GCLM-13.DOCX;
- Corografia generale [1]: PESCAGLIA-PL-GC-13-COROGRAFIA ;

- Particolari Costruttivi [2]:PESCAGLIA-PL-GC-13-PC;
- Sezioni tipo [3]: PESCAGLIA-PL-GC-13-SEZIONI TIPO;
- Planimetrie: [4] PESCAGLIA-PL-GC-13-10 ; [5] PESCAGLIA-PL-GC-13-14; [6] PESCAGLIA-PL-GC-13-16; [7]PESCAGLIA-PL-GC-13-17; [8] PESCAGLIA-PL-GC-13-21; [9] PESCAGLIA-PL-GC-13-22; [10]PESCAGLIA-PL-GC-13-26; [11]PESCAGLIA-PL-GC-13-27; [12]PESCAGLIA-PL-GC-13-31; [13] PESCAGLIA-PL-GC-13-33; [14] PESCAGLIA-PL-GC-13-35;[15]PESCAGLIA-PL-GC-13-39;[16]PESCAGLIA-PL-GC-13-40;[17]PESCAGLIA-PL-GC-13-49; [18] PESCAGLIA-PL-GC-13-50;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pescaglia (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Pescaglia (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
 - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione

- dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
 - il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
 - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
 - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
 - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a

compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Pescaglia (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco Attraversamenti

015b894de2776b6a2b88009b6b40b97f29c283b837da09a8cc6449d985d4732a

ELENCO ATTRAVERSAMENTI

ID.	Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Coordinate Intervento (WGS 84)
1	10	Torrente Pescaglia	43°57'47.8"N 10°24'45.5"E
2	14	Torrente Pescaglia	43°57'07.7"N 10°25'25.0"E
3	14	Torrente Pescaglia	43°57'07.7"N 10°25'25.0"E
4	16	Torrente Pedogna	43°57'10.1"N 10°25'46.8"E
5	16	Torrente Pedogna	43°57'09.0"N 10°25'46.8"E
6	17	Solco di Piegaio	43°57'07.9"N 10°25'57.7"E
7	17	Solco di Piegaio	43°57'07.9"N 10°25'57.7"E
8	17	Solco di Piegaio	43°57'10.7"N 10°25'57.4"E
9	17	Solco di Piegaio	43°57'10.7"N 10°25'57.4"E
10	21	Torrente Vinciola	43°56'20.0"N 10°25'36.6"E
11	21	Torrente Vinciola	43°56'18.5"N 10°25'41.4"E
12	22	Solco di Maioli	43°56'07.2"N 10°25'46.8"E
13	26	Torrente Vinciola	43°55'31.5"N 10°26'04.6"E
14	26	Torrente Vinciola	43°55'33.6"N 10°25'52.3"E
15	31	Torrente Freddana	43°54'25.3"N 10°26'50.9"E
16	31	Torrente Freddana	43°54'29.8"N 10°26'41.9"E
17	33	Torrente Freddana	43°54'35.0"N 10°26'04.1"E
18	35	Solco di Rondo	43°54'28.7"N 10°25'19.1"E
19	35	Solco di Rondo	43°54'31.1"N 10°25'18.5"E
20	35	Solco di Rondo	43°54'27.6"N 10°25'19.7"E

21	39	Solco della Polla del Gatto	43°55'01.8"N 10°25'13.8"E
22	39	Solco della Polla del Gatto	43°55'01.5"N 10°25'16.4"E
23	40	Solco di Piegajo	43°57'22.6"N 10°25'54.4"E
24	40	Solco di Piegajo	43°57'25.3"N 10°25'53.4"E
25	49	Solco del Fontadori	43°59'00.5"N 10°28'26.5"E



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 79 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - D.R.S. s.p.a. - rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca via A. De Gasperi n. 85/a loc. S.Anna, ad uso civile (antincendio) con diminuzione della portata (variante non sostanziale), prat. Sidit n. 180532/2020 ex prat. n. 2542.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD025859

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza in bollo da Euro 16,00, acquisita al protocollo in data 16/06/2021 con il n. 257226, presentata via pec dal Geol. Zeno Giacomelli per conto del legale rappresentante di D.R.S. s.p.a. - C.F.: 01515190492 - sede a Livorno via G.Carducci n. 72, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica mediante pozzo nel Comune di Lucca via A. De Gasperi n. 85/a loc. S.Anna, ad uso civile (antincendio) con diminuzione della portata, di cui al decreto n. 3390 del 21/06/2001;

Visto il decreto R.T. n. 3390 del 21/06/2001 con il quale veniva concesso a G.C. di Elvira Carignani & C. s.a.s., di derivare dalla falda sotterranea in loc. S.Anna del Comune di Lucca, la portata di medi moduli 0,01 (l/s 1,00) di acqua per uso antincendio e servizi vari; la scadenza della concessione veniva determinata in anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del decreto stesso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 4481 del 26/04/2001 e verso il pagamento del canone annuo (prat. n. 2542);

Visto il decreto dirigenziale n. 15661 del 10/09/2021 con il quale veniva volturata, a far data dal 10/06/2021 e a tutti gli effetti di legge, a D.R.S. s.p.a., C.F.: 01515190492, con sede legale a Livorno via G. Carducci n. 72, la concessione di derivazione acqua ad uso civile, nel Comune di Lucca, loc. S.Anna, di cui decreto dirigenziale n. 3390 del 21/06/2001, prat. Sidit n. 180532/2020 ex prat. n. 2542;

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- in data 15/06/2021 spese di istruttoria di Euro 100,00 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820;
- in data 06/12/2021 canone anno 2021 di Euro 131,29 sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018 (frazionato per 7 mesi, dalla decorrenza della voltura: 10/06/2021);
- in data 06/12/2021 cauzione di Euro 225,07 sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 180532/2020 ex prat. n. 2542;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento acqua, con diminuzione della portata da medi l/s 1,00 a medi l/s 0,0003 pari a 10,00 mc/a, ad uso civile (antincendio);

Preso atto che il legale rappresentate di D.R.S. s.p.a., C.F.: 01515190492, ha sottoscritto in data 15/12/2021 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 15/12/2021, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di rinnovare a: D.R.S. s.p.a., C.F.: 01515190492, con sede legale a Livorno via G. Carducci n. 72, la concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca via A. De Gasperi n. 85/a loc. S.Anna, FG 122 Particella 1352, ad uso civile (antincendio), di cui al decreto n. 3390 del 21/06/2001 e al decreto 15661 del 10/09/2021 (voltura), per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 21/06/2021 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); di concedere altresì la diminuzione del quantitativo di acqua (variante non sostanziale): la portata massima è fissata in misura non superiore a 1,00 l/s; il

prelievo è assentito tutto l'anno; nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 1,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 10,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,0003 l/s (prat. Sidit n. 180532/2020 ex prat. n. 2542);

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 435,00, versato il 16/08/2021, sul conto IBAN IT41X076102800001031581018, per la voltura di cui al decreto dirigenziale n. 15661 del 10/09/2021;

Ritenuto che il Concessionario, in pari con i pagamenti fino al 31/12/2021, debba versare il canone per l'anno 2022 di Euro 225,07 salvo conguaglio, entro la scadenza del 31/12/2022 (l'importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di rinnovare a: D.R.S. s.p.a., C.F.: 01515190492, con sede legale a Livorno via G. Carducci n. 72, la concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca via A. De Gasperi n. 85/a loc. S.Anna, FG 122 Particella 1352, ad uso civile (antincendio), di cui al decreto n. 3390 del 21/06/2001 e al decreto 15661 del 10/09/2021 (voltura), per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 21/06/2021 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); di concedere altresì la diminuzione del quantitativo di acqua (variante non sostanziale): la portata massima è fissata in misura non superiore a 1,00 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 1,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 10,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,0003 l/s (prat. Sidit n. 180532/2020 ex prat. n. 2542);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 15/12/2021 dal legale rappresentante di D.R.S. s.p.a., C.F.: 01515190492, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che il Concessionario, in pari con i pagamenti fino al 31/12/2021, deve versare il canone per l'anno 2022 di Euro 225,07 salvo conguaglio, entro la scadenza del 31/12/2022 (l'importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione);
5. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 435,00, versato il 16/08/2021, sul conto IBAN IT41X076102800001031581018, per la voltura di cui al decreto dirigenziale n. 15661 del 10/09/2021;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca;

7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
5648f01ce1ad94a1fd7f7246820b3253ee64015abc8f98d8fa22cc4dc69351d0

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 81 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 e R.D. nr. 523/1904 - concessione utilizzazione acqua pubblica derivata dal Rio della Mandria nel Comune di Pescaglia (LU) fraz. San Martino in Freddana loc. Podere Canal di Torre n. 1, ad uso potabile (prat. Sidit n. 1272/2021) e concessione di occupazione area demaniale per uno scarico acque tramite una canaletta privata in dx idraulica del Rio della Mandria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD025922

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale (determinazione dei canoni) n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza in bollo acquisita al protocollo in data 08/04/2021 con il n. 156017, presentata dal Sig. Michele Berardo, i cui dati identificativi sono indicati nell'All. A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale viene chiesta la concessione di derivazione acqua dal corso denominato Rio della Mandria nel Comune di Pescaglia (LU) fraz. San Martino in Freddana loc. Podere Canal di Torre n. 1 – FG 71 Particella 211, ad uso potabile (approvvigionamento civile abitazione); l'istanza è corredata dalla documentazione tecnica prevista a firma del Geol. Marco Toschi e dalla ricevuta del versamento delle spese di istruttoria versate il 29/03/2021;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (pratica idraulica n. 2557): occupazione di area demaniale per 1 scarico tramite canaletta privata in dx del Rio della Mandria (id reticolo TN 34336);

Dato atto che in data 13/12/2021 sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- canone aree anno 2016/2021 di complessivi Euro 1.640,22, codice IBAN IT41X0760102800001031581018 (Euro 320,00 anno 2016, Euro 230,00 anno 2017, Euro 230,00 anno 2018, Euro 230,00 anno 2019, Euro 230,00 anno 2020, Euro 230,00 anno 2021 + imposta anno 2016 di Euro 160,00 + interessi);
- deposito cauzionale aree di Euro 230,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- deposito cauzionale acque di Euro 152,07, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- contributo idrografico di Euro 40,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 1272/2021;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Michele Berardo, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal Rio della Mandria nel Comune di Pescaglia (LU) fraz. San Martino in Freddana loc. Podere Canal di Torre n. 1 – FG 71 Particella 211, ad uso potabile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima istantanea è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s – il prelievo è assentito tutto l'anno – nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 0,8 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 283,824 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,009 l/s (prat. Sidit n. 1272/2021) e concedere altresì l'occupazione di area demaniale per uno scarico acque reflue domestiche tramite una canaletta privata in dx idraulica del Rio della Mandria;

Preso atto che il Sig. Michele Berardo ha sottoscritto in data 20/12/2021 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/12/2021, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il Concessionario dovrà versare, a far data dal 01/01/2022, il canone di Euro 152,07 salvo conguaglio, per lo sfruttamento della risorsa idrica, in ragione della portata di acqua di medi l/s 0.009, il cui importo esatto sarà comunicato entro la scadenza annuale, dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Michele Berardo, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal Rio della Mandria nel Comune di Pescaglia (LU) fraz. San Martino in Freddana loc. Podere Canal di Torre n. 1 – FG 71 Particella 211, ad uso potabile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima istantanea è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s – il prelievo è assentito tutto l'anno – nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 0,8 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 283,824 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,009 l/s (prat. Sidit n. 1272/2021); di concedere altresì l'occupazione di area demaniale per uno scarico acque reflue domestiche tramite una canaletta privata in dx idraulica del Rio della Mandria;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/12/2021, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che il Concessionario dovrà versare, a far data dal 01/01/2022, il canone di Euro 152,07 salvo conguaglio, per lo sfruttamento della risorsa idrica, in ragione della portata di acqua di medi l/s 0,009, il cui importo esatto sarà comunicato entro la scadenza annuale, dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pescaglia (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
6b620dab66baa8a66f0de5d46f033be1e4ef496b1f611a50e2eeb64151b9ab7e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 82 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 e R.D. nr. 523/1904 - Rinnovo della concessione di derivazione acqua dalla sorgente La Buca delle Molina o Rio Le Molina in loc. Trebbio del Comune di Pescaglia (LU), ad uso ittiogenico (prat. Sidit n. 183273/2020 ex prat. n. 2017) e concessione occupazione di area demaniale relativa a uno scarico acque piovane e un attraversamento carrabile mediante ponticello.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD026182

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;

- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza in bollo da Euro 16,00, acquisita al protocollo in data 01/12/2016 con il n. 488597, presentata dal Sig. Enrico Tonelli, per se stesso e per conto della Sig.ra Maria Rita Taddei (cointestatario), con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua dal Rio Molina, ad uso ittico in loc. Trebbio nel Comune di Pescaglia (LU), di cui al decreto R.T. n. 4668 del 24/10/1995 e determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 618 del 18/02/2014 di voltura; i dati identificativi di entrambi i concessionari sono indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in data 29/11/2016 è stato effettuato il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00 sul c/c postale n. 1031575820;

Visto il decreto R.T. n. 4668 del 24/10/1995 con il quale veniva concesso a Trocicoltura Le Molina di Tonelli Enrico & C s.n.c., di derivare dal Rio Molina in loc. Trebbio nel Comune di Pescaglia (LU), la portata di medi moduli 0,20 (l/s 20,00) di acqua per uso ittico, per la durata di anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 01/01/1987, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 1692 del 12/05/1989 e verso il pagamento del canone annuo (prat. 2017);

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo, n. 618 del 18/02/2014, con la quale venivano riconosciuti, a far data dal 13/02/2014, i Sigg.ri Enrico Tonelli e Maria Rita Taddei, intestatari della concessione di derivazione acqua dal Rio Molina in loc. Trebbio nel Comune di Pescaglia (LU) per la portata di medi l/s 20,00 ad uso ittico, di cui al decreto R.T. n. 4668 del 24/10/1995; la scadenza della concessione veniva confermata al 31/12/2016, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 1692 sottoscritto il 12/05/1989, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 17/01/1996 al n. 306 e verso il regolare pagamento del canone annuo (prat. n. 2017);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 183273/2020 ex prat. n. 2017;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (pratica idraulica n. 2145), relativa all'occupazione di area demaniale per uno scarico di acque piovane e un attraversamento carrabile mediante ponticello;

Preso atto che in data 22/12/2021 i Sigg.ri Enrico Tonelli e Maria Rita Taddei, hanno sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/12/2021, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di

esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di rinnovare, ai Sigg.ri Enrico Tonelli e Maria Rita Taddei, la concessione di derivazione acqua dalla sorgente La Buca delle Molina o Rio Le Molina in loc. Trebbio del Comune di Pescaglia (LU), ad uso ittiogenico, di cui al decreto R.T. n. 4668 del 24/10/1995 e alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 618 del 18/02/2014, per ulteriori anni 20 (venti), a far data dal 01/01/2017 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima istantanea è fissata in misura non superiore a 20,00 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.728,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 630.720,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 20,00 l/s (prat. Sidit n. 183273/2020 ex prat. n. 2017); di concedere altresì l'occupazione di area demaniale relativa a uno scarico acque piovane e un attraversamento carrabile mediante ponticello;

Dato atto che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- in data 22/12/2021 sul c/c postale n. 1031581018 la cauzione (acque) di Euro 190,00;
- in data 22/12/2021 sul c/c postale n. 1031581018 la cauzione (aree) di Euro 200,00;
- in data 22/12/2021 sul c/c postale n. 1031581018 i canoni (aree) anni 2016/2021 per un importo complessivo di Euro 1.596,55 (Euro 390,00 canone anno 2016 + imposta di Euro 195,00 + interessi; Euro 200,00 canone anno 2017 + interessi; Euro 200,00 canone anno 2018 + interessi; Euro 200,00 canone anno 2019 + interessi; Euro 200,00 canone anno 2020 + interessi; Euro 200,00 canone anno 2021);
- in data 22/12/2021 sul c/c postale n. 1031581018 il canone anno 2021 (acque) di Euro 190,00;

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 37 del 20/03/1989, di Lire 20.000 versato alla Cassa Depositi e Prestiti;

Ritenuto che il Concessionario debba versare i canoni per l'anno 2022 (Euro 190,00 per lo sfruttamento dell'acqua, salvo conguaglio e Euro 200,00 per l'occupazione di aree demaniali, salvo conguaglio), i cui importi esatti saranno successivamente comunicati dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione, entro la data di scadenza annuale;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di rinnovare, ai Sigg.ri Enrico Tonelli e Maria Rita Taddei, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di derivazione acqua dalla sorgente La Buca delle Molina o Rio Le Molina in loc. Trebbio del Comune di Pescaglia (LU), ad uso ittiogenico, di cui al decreto R.T. n. 4668 del 24/10/1995 e alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 618 del 18/02/2014, per ulteriori anni 20 (venti), a far data dal 01/01/2017 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima istantanea è fissata in misura non superiore a 20,00 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.728,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 630.720,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 20,00 l/s (prat. Sidit n. 183273/2020 ex prat. n. 2017); di concedere altresì l'occupazione di area demaniale relativa a uno scarico acque piovane e un attraversamento carrabile mediante ponticello;

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dai Sigg.ri Enrico Tonelli e Maria Rita Taddei in data 22/12/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che in data 29/11/2016 è stato effettuato il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00 sul c/c postale n. 1031575820;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 12° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che i Concessionari devono versare i canoni per l'anno 2022 (Euro 190,00 per lo sfruttamento dell'acqua, salvo conguaglio e Euro 200,00 per l'occupazione di aree demaniali, salvo conguaglio), i cui importi esatti saranno successivamente comunicati dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione, entro la data di scadenza annuale;
6. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 37 del 20/03/1989, di Lire 20.000 versato alla Cassa Depositi e Prestiti;
7. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pescaglia (LU);
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
f6cb8c93654531678b294c6845f0bfc380e37962de818e53817aff97a17974b2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 87 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica n. 2896 - Sidit n. 3827/2021 .
Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie
località del Comune di Coreglia Antelminelli (LU). Richiedente: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD025820

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0358521 del 15/09/2021 (pratica 2839 – n. SIDIT 3306/2021), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Francesco Millucci iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n° A 915:

- Relazione Tecnica: COREGLIANTELMINELLI-RT-GC-20;

- Sezioni tipo [4]: COREGLIANTELMINELLI-PL-GC-20-SEZIONI TIPO GENIO;
- Planimetrie: [1] COREGLIANTELMINELLI-PL-GC-20-SC 01; [2] COREGLIANTELMINELLI-PL-GC-20-SC 02; [3] COREGLIANTELMINELLI-PL-GC-20-SC 03;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Coreglia Antelminelli (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Coreglia Antelminelli (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua sotto indicati:

id	Corso d'acqua	Tipologia Intervento	Tavola	Coordinate intervento (WGS 84)
1	Rio di Lavacchi	9 ATTRAVERSAMENTO A CIELO APERTO, O MINITRINCEA, SU TOMBATURA ESISTENTE	2	44.0351, 10.5098
2	Torrente Segone	9 ATTRAVERSAMENTO A CIELO APERTO, O MINITRINCEA, SU TOMBATURA ESISTENTE	1	44.0340, 10.5135
3	Rio Bezza	2 ATTRAVERSAMENTO AEREO (Esistente) (Tim, Enel, IP, Altri Operatori)	3	44.0272, 10.5258

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
 - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando

- fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
 - a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
 - il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
 - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
 - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
9. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
10. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 91 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 1748. SIDIT n. 3739/2019 .
Rinnovo di concessione di area del demanio idrico ad uso rimessaggio imbarcazioni in
sponda sinistra del Fosso Lavello in Loc. Partaccia nel Comune di Massa (MS).

Richiedente: Circolo Il Bozzetto A.S.D.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD021834

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA l’istanza presentata dal Circolo Il Bozzetto A.S.D. con sede legale in viale Giovanni da Verrazzano s.n.c. Marina di Carrara (MS), codice fiscale/partita IVA 91004310453, per la richiesta di rinnovo di concessione idraulica per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico ad uso rimessaggio imbarcazioni in sponda sinistra del Fosso Lavello (TN 26785) in Loc. Partaccia nel Comune di Massa (MS) Foglio 118, mappale 1231, recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 321456 del 27/08/2019 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geom. Emiliano Dell’Amico iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Massa Carrara al n. 1180:

- Documentazione fotografica;

- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;
- Asseverazione del progettista non variazione dello stato dei luoghi;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00), in data 20/08/2019 per oneri istruttori e che l'imposta di bollo sulla domanda di € 16,00 (sedici/00) è stata assolta con marca n. 01190339791502 del 06/08/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono le opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 1748 – Pratica SIDIT n. 3739/2019 ;

CONSIDERATO che:

- l'uso dell'area demaniale previsto rientra-tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che, nella conduzione e nella gestione dell'area demaniale di cui alla presente concessione dovranno essere osservate le prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'utilizzo delle aree indicate in premessa per le finalità richieste, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nel presente atto di concessione dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione/concessione prima della esecuzione;
- il Concessionario, ai fini dell'utilizzo dell'area demaniale oggetto della presente concessione, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti eventualmente necessari.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

VISTE le prescrizioni generali e gli obblighi contenuti nel Disciplinare di Concessione (All. A), sottoscritto in data 24/09/2021;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 24/09/2021, parte integrante e sostanziale del presente atto, (All. A), redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con D.G.R. n.194 del 16 marzo 2016, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 2.296,00 (euro duemiladuecentonovantasei/00) ;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0279563 del 10/08/2020 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento delle cifre corrispondenti all'assolvimento degli oneri istruttori, nonché il deposito cauzionale pari ad una annualità del canone di concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 20/08/2019 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT89 O 07601 02800 001031575820 intestato a Regione Toscana di:

- € 100,00 (euro cento/00) per oneri istruttori;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 23/09/2021 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana di:

- € 2.296,00 (euro duemiladuecentonovantasei/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore del Circolo Il Bozzetto A.S.D. con sede legale in viale Giovanni da Verrazzano s.n.c. Marina di Carrara (MS), codice fiscale/partita IVA 91004310453, come meglio identificata e rappresentata nell'allegato disciplinare (All. A), il rinnovo di concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di area demaniale ad uso rimessaggio imbarcazioni in sponda sinistra del Fosso Lavello (TN 26785) in Loc. Partaccia nel Comune di Massa (MS) – Foglio 118, mappale 1231 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica 1748 – Pratica SIDIT n. 3739/2019;
2. DI APPROVARE l'allegato il disciplinare di Concessione (All. A) anch'esso parte integrante e sostanziale della presente Concessione e già sottoscritto dal Concessionario in data 08/07/2021 con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;

3. DI DISPORRE che la presente concessione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa, nonché alle condizioni, vincoli e prescrizioni riportate nell'allegato Disciplinare (All.A) e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione/concessione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del 06/04/2018, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato per l'anno 2021 in € 2.296,00 (euro duemiladuecentonovantasei/00), così come dettagliato in premessa;
5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;
7. DI DARE ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione presso i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate;
8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

529f837243d568c0ed047b1ced9cdf6b18ba46bf7fccbb494e1c159ae6d0274c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 94 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: R.D.523/1904, L.R., 80/2015. Pratica idraulica n. 2897, pratica Sidit n. 3842/2021. Concessione idraulica per ripristino linea acquedotto, in attraversamento del corso d'acqua senza nome (Cod. TN 5266), affluente del Torrente Teglia, in località Teglia-Castagnetoli, nel Comune di Pontremoli (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD026129

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.” ;

VISTA l'istanza di concessione inviata per pec da GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in via Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU), avente ad oggetto "Richiesta concessione demanio idrico ripristino linea acquedotto loc. Teglia - comune Pontremoli (ms) - Gaia s.p.a. - protocollo numero 72335 del 14/10/2021", acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0400787 del 15/10/2021 con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione tecnica, a firma dell'Ing. Edoardo Tinghi, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca al n. 2144/A:

- relazione tecnica generale comprendente: corografia, catastale, estratti vari, documentazione fotografica e schematizzazione intervento,
- tav.3 – particolari costruttivi di progetto;

PRESO ATTO che gli interventi in progetto risultano necessari alla posa di un tratto di circa 280 m di condotta in PEAD 90, tra l'abitato di Teglia e il ponte strallato sul torrente Teglia, lungo la strada di collegamento col paese di Castagnetoli, per il ripristino della vecchia linea distrutta durante l'evento alluvionale del 2011;

PRESO ATTO che il tratto in questione, di circa 280 m di condotta, interferisce con il corso d'acqua "senza nome" (Cod. TN 5266), affluente del Torrente Teglia, per il cui attraversamento (lunghezza circa 3,50m) viene proposto lo sfruttamento del ponte/tombamento esistente, interrando la tubazione (PEAD 90) tra il piano stradale e la volta in pietrame del manufatto di attraversamento carrabile del corso d'acqua;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che dalle verifiche istruttorie e sulla base di quanto sopra esposto, non si rilevano motivi ostativi al rilascio della concessione idraulica oggetto d'istanza;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- € 100,00 di oneri istruttori, su c.c.p. n. 1031575820 intestato a Regione Toscana, in data 01/10/2021,
- € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza, assolta in modalità virtuale (Aut. AdE n. 18493 del 01/04/2005),
- € 16,00 di imposta di bollo per il decreto, assolta in modalità virtuale (Aut. Ade n. n. 18493 del 01/04/2005),
- € 40,00 di canone per l'anno 2021 (rateo 2/12 mensilità), mediante bonifico bancario del 13/12/2021,
- € 20,00 di imposta regionale per l'anno 2021, mediante bonifico bancario del 22/12/2021,
- € 240,00 di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico per l'opera in progetto, mediante bonifico bancario del 13/12/2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n.11 del 29/11/2019;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta, in quanto l'occupazione suddetta rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento, approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., prevede che la concessione sia rilasciata senza il corredo di un disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, e concessionario;

CONSIDERATO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della Concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, e che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata alla pratica il n. 2897 – Sidit 3842/2021;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, l'intervento:

- a) non produce alterazione del buon regime delle acque;
- b) non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- c) non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) non costituisce aggravio del rischio in altre aree;
- e) non costituisce aggravio del rischio per le persone e per gli immobili oggetto dello stesso.

DATO ATTO che, nella conduzione del bene demaniale, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'occupazione dell'area dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessari affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico e, in generale, pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere stati eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'area al personale del Genio Civile Toscana Nord o ad altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- Il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio dei ponti/condotte di regimazione dei corsi d'acqua esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati, anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate a totale onere del richiedente la concessione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione e l'utilizzo dell'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua senza nome (Cod. TN 5266), affluente del Torrente Teglià, sito in località Teglià-Castagnetoli, identificata al foglio 182, strada adiacente part. 588, nel Comune di Pontremoli (MS); ogni variazione od ogni opera o attività non indicata nei documenti inoltrati, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale concessione/autorizzazione prima della esecuzione;
- la concessione avrà la durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione; è escluso il rinnovo tacito della concessione;
- il soggetto richiedente:
 - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
 - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;
 - è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
 - dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
 - è tenuto ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
 - è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera e oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la

Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- è tenuto a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree;

c) utilizzo delle aree in difformità con quanto concesso.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, statali e regionali ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica, vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU), la concessione idraulica di un'area demaniale di pertinenza del corso d'acqua senza nome (Cod. TN 5266), affluente del Torrente Teglia, sito in località Teglia-Castagnetoli, identificata al foglio 182, strada adiacente part. 588, nel Comune di Pontremoli (MS), per i lavori di ripristino della linea acquedottistica (circa 280,00m);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti degli artt. 93 e 98 del R.D. 523/1904 dell'art. art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di disporre che l'utilizzo delle aree sia sottoposto alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali individuate in premessa;
4. di trasmettere per via telematica il presente decreto a Gaia s.p.a;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge;

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 95 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: L.R. n. 77/2016 - Pratica n. 1885 - SIDIT n. 126/2020 Voltura della concessione idraulica per La copertura di un tratto di corso d'acqua identificato con il Cod. BV 4885 in Via di Valle, Frazione di Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) (ex Pratica Provincia di Pisa n. 1307/PISA)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD026090

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R.57/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

CONSIDERATO che il rinnovo e subentro di concessione, riguarda l’occupazione di un’area di demanio idrico dello Stato, di pertinenza del corso d’acqua identificato nel Reticolo Idrografico con il Cod. BV 4885, in via di Valle, Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) (ex Pratica Provincia di Pisa n. 1307/PISA) in prossimità dell’area identificata catastalmente al Foglio 47 mappale 28 (mappali di proprietà 93 sub 6, 28 sub 1 e 93 sub 5 graffiati, 83 sub 3);

VISTA l’istanza di rinnovo e subentro, in seguito all’acquisto della proprietà al servizio della quale è stato realizzato l’attraversamento, nella concessione idraulica, già classificata 1307/PI

rilasciata dalla Provincia di Pisa alla Sig.ra Elisabetta Gabriele, pervenuta con nota n. Prot. 585 del 02/01/2020, da parte della Sig.ra Eleonora Zoboli (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nel Disciplinare - Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto), per l'attraversamento di corso d'acqua, identificato nel Reticolo idrografico con il Cod. BV 4885, in via di Valle, Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI), costituita dalla seguente documentazione trasmessa dall' Ing. Luca Pecori iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 1924:

- Planimetria catastale fabbricato;
- Atto compravendita del 16/09/2019 Rep. n. 226.030 notaio M. Regni;

Elaborati integrativi pervenuti con Prot. n. 293756 del 31/08/2020:

- Relazione tecnica integrativa con calcoli idraulici;
- Documentazione fotografica;
- Immagine cartografica;

Elaborati integrativi pervenuti con Prot. n. 390469 del 11/11/2020:

- Relazione tecnica integrativa, verifica idraulica e dichiarazione compatibilità idraulica ex L.R. 41/20218;
- Elaborati grafici con planimetria zona occupazione;
- Elaborato grafico con planimetria e sezione allegato alla ex Pratica 1307/PI;

PRESO ATTO che la voltura della concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere la regolarizzazione e voltura di concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa all'attraversamento di corso d'acqua, identificato nel Reticolo idrografico con il Cod. BV 4885 in Loc. Ghezzano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) Foglio 47 mappale 28 (mappali di proprietà 93 sub 6, 28 sub 1 e 93 sub 5 graffati, 93 sub 3);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 91,00 (euro novantuno/00) del 29/12/2019 tramite bonifico su conto IBAN IT89 0076 0102 8000 0103 1575 820 intestato alla Regione Toscana, di cui 75,00 (euro settantacinque/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo su domanda;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'effettuata esecuzione delle opere in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 1885, Pratica SIDIT n. 126/2020;

CONSIDERATO che:

- gli interventi realizzati rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere eseguite presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- il mantenimento delle opere in oggetto è disciplinato dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nel mantenimento delle opere realizzate, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali di seguito riportate e

le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- tutti i lavori dovranno essere stati eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Effettuare periodicamente la pulizia e manutenzione della tubazione e dei tombini;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente il mantenimento delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- il Concessionario, ai fini dell' mantenimento delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.
- Il Concessionario inoltre:
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti,

anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

VISTE le prescrizioni tecniche, prescrizioni generali e gli obblighi contenuti nel Disciplinare di Concessione (All. A), sottoscritto in data 22/09/2021;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 22/09/2021, parte integrante e sostanziale del presente atto, (all. A), redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con D.G.R. n. 194 del 16 marzo 2016, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di confermare in anni 9 (nove) la durata della concessione decorrenti dalla data del 01/01/2016 e che la stessa potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n. 74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019, è determinato in € 100,00 (euro cento/00), per il singolo attraversamento, comprensivo della riduzione prevista in caso di unico accesso del 60%;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0051663 del 08/02/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di:

- € 128,00 (euro centoventotto/00) quale indennità di occupazione annualità 2016;
- € 161,65 (euro centosessantuno/65) quale maggiorazione 20% per le annualità dal 2011 al 2015;
- € 64,00 (euro sessantaquattro/00) quale imposta regionale per l'annualità 2016;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0156966 del 08/04/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di:

- € 100,00 (euro cento/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale;
- € 1.230,00 (euro milleduecentotrenta/00) quale importo della fidejussione per il ripristino dei luoghi;

DATO ATTO che l'imposta di bollo da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo di € 16,00 (euro sedici/00) Identificativo n. 01151473913550 del 20/09/2021;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 17/02/2021 ad effettuare il versamento su c/c postale n. 000011899580 intestato alla Regione Toscana di:

- € 64,00 (euro sessantaquattro/00) quale imposta regionale per l'annualità 2016;
- € 161,65 (euro centosessantuno/65) quale maggiorazione 20% per le annualità dal 2011 al 2015;
- € 128,00 (euro centoventotto/00) quale indennità di occupazione annualità 2016;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 25/07/2021 ad effettuare il versamento con bonifico bancario su conto IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato alla Regione Toscana di:

- € 100,00 (euro cento/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a costituire mediante Fidejussione bancaria n. 5661

di Banca Mediolanum del 27/07/2021 per l'ammontare richiesto di € 1.230,00 (euro milleduecentotrenta/00) quale importo della fidejussione per il ripristino dei luoghi;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

FERMO RESTANDO tutte le prescrizioni tecniche e generali dettate nell'atto;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RINNOVARE e VOLTURARE alla Sig.ra Eleonora Zoboli (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nel Disciplinare - Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto), la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa all'attraversamento di corso d'acqua, identificato nel Reticolo idrografico con il Cod. BV 4885 in Loc. Ghezzano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) Foglio 47 mappale 28 (mappali di proprietà 93 sub 6, 28 sub 1 e 93 sub 5 graffiati, 93 sub 3) del Comune di San Giuliano Terme (PI), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 1885;
2. DI APPROVARE l'allegato il disciplinare di Concessione (All. A) anch'esso parte integrante e sostanziale della presente Concessione e già sottoscritto dal Concessionario in data 22/09/2021 con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
3. DI CONFERMARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 4, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
4. DI DISPORRE che il mantenimento delle opere sia sottoposto alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI STABILIRE che la concessione ha la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01/01/2016 secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a € 100,00 (euro cento/00) per singolo attraversamento, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. DI INVIARE il presente atto tramite pec ai richiedenti per il tramite del Tecnico incaricato, Ing. Luca Pecori;

7. di dare, altresì, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

1a8725fc34839a4152f95cb91b098ab87204dfbe780e1ab32d5e93950af28081



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 99 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Firenze (FI), via A. Allori, 33/D, N.C.T. foglio 31 particella 791 - Richiedente: 3M AUTO - Pratica SIDIT 3175-21

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000013

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 07/07/2021 prot. n.283494 – SIDIT 3175-21, la società 3M AUTO s.r.l. con sede legale a Firenze (FI) Via A. Allori, 33/D, a mezzo del legale rappresentante sig. Mugnaini Vanni (come meglio identificato nel disciplinare allegato al presente atto), ha richiesto la concessione di acque pubbliche per uso civile mediante pozzo esistente, ubicato nel Comune di Firenze (FI) Via A. Allori, 33/D in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 32 p.lla 1630 di proprietà della società medesima;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Firenze (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 13/09/2021, come da relata iscritta al protocollo regionale n. 0381554 del 01/10/2021;

DATO ATTO che la visita istruttoria prescritta al terzo comma dell’art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata effettuata il giorno 20/09/2021, con le modalità di cui all’ art. 48 comma 3 del DPGR 61/R/2016 e che dal relativo verbale conservato agli atti, non emergono osservazioni nè opposizioni;

VISTA la relazione geologica comprendente le prove di portata del pozzo a firma del geol. Nicoletta Mirco (n. 642 Ordine dei Geologi della Toscana) allegata all’istanza;

VISTA la relazione di istruttoria in data 20/12/2021, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 320 metri cubi, destinata ad uso civile, portata media annua di 0,01 l/s;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €.227,13, ha versato €. 200,00 a titolo di oneri istruttori, € 56,78 quale canone per 3/12 anno 2021, €. 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- in data 04/10/2021 ha sottoscritto con firma digitale e con invio a mezzo PEC pervenuta in data 06/10/2021 prot. 388443, nella persona del legale rappresentante sig. Mugnaini Vanni, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante consegna di marca da bollo €.16,00 *brevi manu* e invio prot. 388443 del 06/10/2021 di Mod. assolvimento imposta di bollo agli atti di € 32,00 per un totale di €.48,00;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore di 3M AUTO s.r.l. con sede legale a Firenze (FI) Via A. Allori, 33/D per uso civile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo esistente ubicato nel Comune di Firenze (FI) Via A. Allori, 33/D in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 32 p.la 1630 di proprietà della medesima;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2041;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare definitivo (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in forma digitale in data 04/10/2021 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 227,13;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A

ebfa19cdd3fbcca9e1a00e2adc31d3cb7d094bb1b9c9bac15a792f8e6d383f19



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 101 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Loc. Pietraia, per uso Produzione di Beni e Servizi. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: DM Group s.r.l. - Pratica Sidit n. 2119/2019 (codice locale: CSA2019_00002).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000039

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 31/01/2019, la Società DM Group s.r.l. (C.F. 02220510511), con sede in Comune di Cortona (AR), ha fatto richiesta per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo, in Comune di Cortona (AR), Loc. Pietraia, catastalmente individuato al Fg. 331 P.lla 13, per uso Produzione di Beni e Servizi;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell’esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,539 l/s per un fabbisogno annuo di 17.000 metri cubi annui,

destinati ad uso Produzione di Beni e Servizi.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 2.312,52 (*euro duemilatrecentododici virgola cinquantadue centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la Società DM Group s.r.l. (C.F. 02220510511), nella persona della legale rappresentante Sig.ra Mammoli Silvia ha sottoscritto con l'apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE il richiedente ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul c.c. bancario IBAN IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Società DM Group s.r.l. (C.F. 02220510511), con sede in Comune di Cortona (AR), con decorrenza dalla data del presente atto per dieci anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Loc. Pietraia, catastalmente individuato al Fg. 331 P.lla 13, per uso Produzione di Beni e Servizi, per una portata media di 0,539 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dalla legale rappresentante della società in data 22/12/2021 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 2.312,52 (*euro duemilatrecentododici virgola cinquantadue centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta concessionaria e al Comune di Cortona;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
8928bc6ca66b92fcad7c5729f18296a16354e511f04037304f78240436323ed7



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 103 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2913 - Pratica SIDIT 4048/2021. Concessione idraulica per la posa in opera di condotta acquedottistica in attraversamento di corso d'acqua, Fosso dei due Canali (Cod. TN 24773 - TN 24970) in via Vigna ed autorizzazione idraulica per la percorrenza con condotta acquedottistica nella fascia di rispetto del corso d'acqua avente Cod. TN25458 lungo via Macchia nel Comune di Carrara (MS).

Richiedente: Gaia S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000084

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”

VISTA l’istanza, presentata dalla Società Gaia S.p.A. con sede legale in via Donizetti, 16 Marina di Pietrasanta (LU), codice fiscale/partita IVA 01966240465, sia per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa alla posa in opera di condotta acquedottistica in attraversamento sdi corso d’acqua, Fosso dei due Canali (Cod. TN 24773 – TN 24970) in via Vigna , sia Autorizzazione idraulica per la percorrenza con condotta acquedottistica nella fascia di rispetto del corso d’acqua avente Cod. TN25458 lungo via Macchia nel Comune di Carrara (MS), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 413257 del 25/10/2021 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell’ Ing. Roberto Biagi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A1177:

- Relazione tecnica con estratti cartografici e documentazione fotografica, dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ex L.R. 41/2018;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa alla posa in opera di condotta acquedottistica in attraversamento sdi corso d'acqua, Fosso dei due Canali (Cod. TN 24773 – TN 24970) in via Vigna nel Comune di Carrara (MS)- Foglio 69 nei pressi del mappale 520, 558 nonché di richiesta di autorizzazione idraulica per la percorrenza con condotta acquedottistica nella fascia di rispetto del corso d'acqua avente Cod. TN25458 lungo via Macchia nel Comune di Carrara (MS) – Foglio 87/78 nel Comune di Carrara (MS);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 22/10/2021 per oneri istruttori tramite c/c postale 103 1575 820 intestato alla Regione Toscana ed ha assolto l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) su domanda con marca virtuale Aut. AdE n. 18493 del 01/04/2005;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 2913 – Pratica SIDIT 4048/2021;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio delle alberature: eventuali autorizzazioni dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli

abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
 - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00), e la riduzione del canone concessorio nella misura massima del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale pari a € 240,00 (euro duecentoquaranta/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0449891 del 18/11/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 20,00 (euro venti/00) quale rateo 1/12 canone anno 2021, versamento di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 25/11/2021 ad effettuare il versamento con bonifico bancario su conto IBAN n. IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 20,00 (euro venti/00) quale rateo (1/12) canone anno 2021;
- € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) quale deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo virtuale Aut. AdE n. 18493 del 01/04/2005 ;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Gaia S.p.A. con sede legale in via Donizetti, 16 Marina di Pietrasanta (LU), codice fiscale/partita IVA 01966240465, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa alla posa in opera di condotta acquedottistica in attraversamento sdi corso d'acqua, Fosso dei due Canali (Cod. TN 24773 – TN 24970) in via Vigna nel Comune di Carrara (MS)- Foglio 69 nei pressi del mappale 520, 558, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 2913;
2. DI AUTORIZZARE la Società Gaia S.p.A. con sede legale in via Donizetti 16 Marina di Pietrasanta (LU), codice fiscale/partita IVA 01966240465, per la percorrenza con condotta acquedottistica nella fascia di rispetto del corso d'acqua avente Cod. TN25458 lungo via Macchia nel Comune di Carrara (MS) – Foglio 87/78 nel Comune di Carrara (MS), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 2913;
3. DI AUTORIZZARE la realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione di condotta acquedottistica in attraversamento del corso d'acqua Fosso dei due Canali (Cod. TN 24773 – TN 24970) nel Comune di Carrara (MS) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica 2913;
4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a € 300,00 (euro trecento/00), e la riduzione del canone concessorio nella misura massima del 20% (art. 29 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale pari a 240,00 (euro duecentoquaranta/00), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
7. DI INVIARE il presente atto tramite pec alla Società richiedente;

8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 105 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4493/2021 - Concessione di uno scarico assimilabile a domestico, nell'affluente TS40602 del Fosso Rondinaia, proveniente dal fabbricato denominato Pod. Le Macchie, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) - cod. loc. 2311 O.I.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000137

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in*

attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n.4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dal *Sig. Livio Giorgi*, come meglio identificato nell'allegato A, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 445554 del 16/11/2021, (Pratica SiDIT n. 4493/2021) e successiva integrazione prot. n. 459578 del 26/11/2021, con le quali è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Geologica;
- Documento Unico Progettuale con, Relazione Tecnica, Documentazione Fotografica, Tavole Grafica in Stato Attuale e di Progetto e planimetrie ubicative in varie scale;

DATO ATTO che il progetto (redatto dal tecnico Geom. Michele Giubbilei) prevede la realizzazione di uno scarico assimilabile a domestico, nell'affluente TS40602 del Fosso Rondinaia, proveniente dal fabbricato denominato Pod. Le Macchie, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che l'affluente TS40602 del Fosso Rondinaia, riportato nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", viene individuata l'area oggetto della concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. b) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 479186 del 10/12/2021;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a. assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b. consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire

- l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c. sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - d. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - e. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - f. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
 - g. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - h. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, /dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- le protezioni spondali e di fondo dell'opera di scarico, da realizzare con massi, siano posate in modo tale da non ridurre o modificare in modo negativo le sezioni del corso d'acqua;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interessano l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 20/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.
 - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*"
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale"
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica della struttura di scarico e della relativa difesa spondale eseguita, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco o dissesto;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati

progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile, sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l'uso "6.2 - Acque reflue domestiche", dovuto per l'anno in corso, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. n.888 del 07/08/2017, ammonta a € 230,00, potrà essere nuovamente aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2021, al versamento dell'importo di € 19,17 corrispondente a 1/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 230,00 pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con autocertificazione n°identificativo - 01161266984743 del 02/12/2021 trattenuta presso il soggetto richiedente);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al *Sig. Livio Giorgi*, come meglio identificati nell'allegato A, la concessione demaniale di uno scarico assimilabile a domestico, nell'affluente TS40602 del Fosso Rondinaia, proveniente dal fabbricato denominato Pod. Le Macchie, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/11/2030;
2. di autorizzare l'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *dati identificativi soggetto*
d41dd426617a28713e491a6bd235afd65b52648e87a6c785d08e0570d5b2cb62
- B* *planimetria*
9bdafb8851cb537c5ecec19e476e95193676206839999970fa5e9ace20314234




Regione Toscana



ALLEGATO - B -

Scala 1 : 8,000



Pratica SiDIT n. 4493/2021 - Concessione di uno scarico assimilabile a domestico, nell'affluente TS40602 del Fosso Rondinaia, proveniente dal fabbricato denominato Pod. Le Macchie, nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI) - cod. loc. 2311 O.I. - Concessionario: Sig. Livio Giorgi.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 112 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: R.D. nr.523/1904 - L.R. nr.80/2015. Concessione per la manutenzione straordinaria a facciata e copertura ad immobile con occupazione di area demaniale per installazione di un ponteggio provvisorio sul tratto tombato del fosso Boschetta, in via Cavour, 40/42, nel Comune di Quarrata (PT). Pratica n. 3802 (pratica SIDIT n. 4026/2021; procedimento SIDIT n. 4940/2021).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000105

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T. n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. 68/2016, art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Sig. Raugeri Alessandro, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato “A” al presente atto, avente ad oggetto “manutenzione straordinaria a facciata e copertura ad immobile con occupazione di area demaniale per installazione di un ponteggio provvisorio sul tratto tombato del fosso Boschetta, in via Cavour, 40/42, nel Comune di Quarrata (PT)”, acquisita agli atti di questo settore con prot. 397334 del 13/10/2021, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Ing. Lorenzo Borelli:

- modulo di richiesta di concessione;
- corografia, estratti cartografici ed estratto catastale;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- planimetria dello stato di progetto.

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 91,00, di cui Euro 75,00 per gli oneri istruttori ed Euro 16,00 per una marca da bollo virtuale per la presentazione della domanda, con bollettino ccp del 12/10/2021, VCYL 0073;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, è il Geol. Andrea Salvadori nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geom. Andrea Gori;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all’istanza il numero di pratica n. 3802 (pratica SIDIT n. 4026/2021; procedimento SIDIT n. 4940/2021);

VISTO il pagamento dell'imposta di bollo per il presente atto pari ad Euro 16,00, mediante bonifico di Banca Intesa Sanpaolo Spa, CRO: 0306933015926406487050070500IT, effettuato in data 21/12/2021;

VISTA l'autorizzazione n. 50/2021 rilasciata dalla Polizia Municipale del Comune di Quarrata, relativa all'occupazione della copertura del tratto tombato del fosso Boschetta, pervenuta tramite PEC il 29/11/2021, prot. n. 462309;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso Boschetta, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021, nel tratto indicato con codice MV31197;

CONSIDERATO che la pratica in oggetto riguarda:

- l'allestimento di un ponteggio provvisorio sul tratto tombato del fosso Boschetta, in via Cavour, 40/42, e che il ponteggio occuperà l'area demaniale per una durata massima di 6 mesi;
- la manutenzione della facciata e della copertura dell'immobile ubicato in destra idraulica all'interno della fascia di larghezza di dieci metri dalla sponda del corso d'acqua; l'immobile risulta ubicato nel Comune di Quarrata ed identificato al NCEU dal foglio 33, particella 728, subalterni 7 e 10;

PRESO ATTO che il progettista ha dichiarato che l'immobile è stato oggetto di sanatoria edilizia ai sensi della Legge n. 47/85 e per la quale è stato rilasciato Permesso di Costruire in Sanatoria n. 3867 del 27/02/2006 per modifiche interne ed esterne eseguite al fabbricato;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- è a carico del richiedente, la verifica della stabilità statica della soletta di copertura del fosso Boschetta occupata dal ponteggio, nei confronti del Comune di Quarrata titolare/gestore della copertura ai sensi dell'art. 6 della L.R. 41/2018;
- il ponteggio dovrà essere posizionato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di lavori, al termine dei quali dovrà essere immediatamente rimosso;
- i lavori dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile e verificando costantemente le previsioni meteorologiche. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti ed il cantiere dovrà essere costantemente presidiato. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- le opere provvisorie oggetto di concessione, dovranno essere totalmente rimosse dall'area demaniale interessata dall'occupazione entro il termine di scadenza del presente atto;
- le opere provvisorie oggetto di concessione non dovranno costituire impedimento per la transitabilità e l'accessibilità all'area demaniale. Mezzi d'opera e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori dovranno essere collocati esternamente all'area demaniale non dovranno mai ingombrare la

sezione di deflusso del corso d'acqua od il tratto tombato;

- eventuali materiali caduti in alveo durante le lavorazioni dovranno essere tempestivamente rimossi;
- l'installazione del ponteggio provvisorio non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle opere di difesa idraulica esistenti ovvero della tombatura del corso d'acqua, né comprometterne in alcun modo la stabilità. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- in fase di utilizzo dell'area demaniale ai fini dell'esecuzione dei lavori sopra descritti si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni sia alle opere oggetto di concessione, che al fabbricato oggetto d'intervento, dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni dall'alveo del torrente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà acquisire dal Comune, nelle more dell'aggiornamento del piano di protezione civile, apposito atto per recepire le misure atte a prevenire danni in caso di evento alluvionale sugli immobili, ai sensi dell'art. 18 bis della l.r. 41/2018;
- i lavori dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica andrea.gori@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di comunicazione di inizio lavori, che dovranno necessariamente essere conclusi entro settembre 2022, pena la decadenza. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che

L'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di

effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Trattandosi di concessione di durata inferiore all'anno, la cauzione non è dovuta (All. B alla D.G.R.T. 888/2017).

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017 e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 200,00 (uso 13. Uso cantieristico - all.A d.g.r. 888/17), ridotto del 50% in quanto l'occupazione avverrà per un periodo pari o inferiore al semestre.

1. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 68 del 4 Ottobre 2016, il Concessionario si impegna a corrispondere, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo pari a Euro 100,00, con bonifico di Banca Intesa Sampaolo Spa, CRO: 0306933015869711487050070500IT, in data 21/12/2021;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio al Sig. Raugeri Alessandro, cui dati identificativi sono riportati nell'allegato "A" al presente atto, della concessione per occupazione area demaniale afferente al fosso Boschetta con ponteggio provvisorio per effettuare la manutenzione straordinaria all'immobile sito all'interno della fascia di larghezza di dieci metri dalla sponda, in destra idraulica del corso d'acqua, in Via Cavour 40/42, nel Comune di Quarrata (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del richiedente è parte integrante del presente decreto;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Dati identificativi

e0b5cbb41542f1fe8383b08bd25f61a79d153552e50350090307acfdd65f2674



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 114 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1784-2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ad uso potabile e civile in località Podere Cuculo nel comune di Rapolano Terme Siena (SI) - Richiedente: Società Agricola Magi S.S.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000152

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 “Legge di stabilità per l'anno 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 204697 in data 10/05/2021, con la quale la Signora Mary Rossi Espagnet, in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Magi S.S. (C.F. 01521300523) con sede nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), ha fatto richiesta di concessione per derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso potabile e civile da un pozzo in località Podere Cuculo nel Comune di Rapolano Terme (SI) - Pratica SIDIT n. 1784-2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dalla Ditta richiedente in data 05/01/2022 allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il pozzo è ubicato in località Podere Cuculo nel Comune di Rapolano Terme (SI) nel terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 7 P.IIa 17, (Coordinate Gauss-Boaga X= 1713157 Y= 4801562), come indicato nella planimetria allegata all’istanza;
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rapolano Terme e non sono pervenute opposizioni;
- l’uso richiesto è quello potabile e civile, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per i villeggianti che si troveranno all'interno della struttura agrituristica, per l’irrigazione del verde privato intorno all'abitazione e riempimento piscina;

- la ditta ha richiesto una portata media di 0,03 l/sec, con picco massimo di 0,6 l/sec. ed un volume annuo stimato di 1.000 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota n. 4280 del 27/05/2021 ha espresso parere favorevole al prelievo per i volumi richiesti.

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Agricola Magi S.S. (C.F. 01521300523) con sede nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso potabile e civile da un pozzo ubicato in località Podere Cuculo nel Comune di Rapolano Terme (SI) nel terreno distinto al Catasto Terreni al Fg. 7 P.IIa 17, (Coordinate Gauss-Boaga X= 1713157 Y= 4801562), come indicato nella planimetria allegata all'istanza;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,03 litro al secondo, una portata massima di 0,6 litri al secondo, per un volume annuo stimato di 1.000 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 156,90 salvo adeguamento legislativo;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente Provvedimento di concessione al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

09553659d4c8d411529d0e33fd699b7ff9245b73765bb2f42cc70cd8b9749528



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 125 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile -
prelievo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), N.C.T. foglio n. 17 particella n. 149 -
Richiedente: 4CR s.r.l. - Pratica SIDIT n. 4911/2016 Proc. 4078/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000019

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 24.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale di Siena, Ufficio Difesa del suolo e Risorse idriche, con disposizione N 92 del 30/10/2004 concedeva alla società 4CR s.r.l. la derivazione di acque pubbliche mediante pozzo ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI), in terreno censito nel N.C.T. al foglio 17 p.lla 149;

VISTA l’istanza in data 24/12/2019 prot. n. 478808, successivamente integrata in data 09/04/2021 prot. n. 157262, con la quale il sig. Vanni Caleri, legale rappresentante della società 4CR s.r.l., con sede a POGGIBONSI (SI) Via Campania n.3, ha richiesto il rinnovo della predetta concessione per uso civile, irrigazione di verde privato (Pratica concessione n. 4568 ex 828 SI);

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10/09/2021, come da relata iscritta al protocollo regionale n. 374975 del 28/09/2021;

DATO ATTO che la visita istruttoria prescritta al terzo comma dell’art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata effettuata il giorno 12/10/2021 e che dal verbale di sopralluogo conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione geologica comprensiva anche delle prove di portata a firma del geologo dott. Silvano Becattelli (n. 234 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 157262 del 09/04/2021;

VISTA la relazione di istruttoria in data 25/11/2021, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 24 mc/anno e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,0001 l/s metri cubi, destinata ad uso civile (irrigazione verde privato);

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 168,39 ad integrazione della somma di euro 59,47 già versata in sede di primo rilascio;
- ha effettuato i versamenti integrativi richiesti per le annualità 2019, 2020 e 2021; ha effettuato il versamento del canone 2021, nell'importo di cui all'avviso di pagamento ricevuto per detta annualità;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante pagamento sul conto corrente n. IT890076010280000103157820, intestato a Regione Toscana di € 32,00 e con bollino identificativo 01200040860250 di euro 16,00;
- in data 13/12/2021 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche in favore della società 4CR s.r.l. con sede a Poggibonsi (SI) in Via Campania n. 3, (C.F. 00209360528), per uso civile (irrigazione di verde privato) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di un pozzo ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI) in via Campania n.3 in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 17 p.la 149 di proprietà;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2041;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 13/12/2021 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in € 227,86;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A

fd59ccb54f98bd52115dbcac3fddcc5f560a1472f662e46d21060d263179d434



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 129 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), Loc. Pian dei Peschi, snc N.C.T. foglio 50 particella 179 - Pratica: SIDIT n. 4013-21 , Loc. 4598 - Pozzo ad uso civile

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000012

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che:

- con atto della Provincia di Siena (Disposizione n. 153 del 09/12/2005) era stata rilasciata in favore della sig. Pasqualetti Anna, ditta individuale, concessione di acque pubbliche sotterranee per uso igienico, mediante pozzo sito in comune di Poggibonsi (NCT foglio 50 particella179), per la durata di anni 15;

- con istanza in data 09/12/2020 prot. n.429365 – SIDIT 4013-21, la sig. Pasqualetti Anna (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto), ha richiesto il rinnovo della concessione di acque pubbliche (ex_998SI n.57 del 18/04/2006) per uso civile mediante il pozzo esistente, ubicato come sopra, di proprietà della medesima richiedente;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29/10/2021, come da relata iscritta al protocollo regionale n. 0450235 del 19/11/2021;

DATO ATTO che la visita istruttoria prescritta al terzo comma dell'art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata effettuata il giorno 02/11/2021, con le modalità di cui all'art. 48 comma 3 del DPGR 61/R/2016, e che dal relativo verbale conservato agli atti, non emergono osservazioni nè opposizioni;

VISTA la relazione geologica comprendente le prove di portata del pozzo a firma dei geol. P. Castellani (n. 355 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita con l'istanza originaria Ex_998SI, che viene confermata;

VISTA la relazione di istruttoria in data 20/12/2021, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, dal quale non emergono osservazioni ed in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 315 metri cubi, destinata ad uso civile;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €.166,20 (ad integrazione di €. 61,08 versate nell'anno 2005), ha versato €. 100,00 a titolo di oneri istruttori, €. 227,10 quale canone per l'anno 2021, e €. 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante invio di Mod. assolvimento imposta di bollo agli atti di €. 48,00;
- in data 28/11/2021 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

DECRETA

1. di rilasciare in favore di Pasqualetti Anna (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso civile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo esistente ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI) Loc. Pian dei Peschi, in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 50 p.lla 179 di proprietà della stessa richiedente;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2041;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare definitivo (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 28/11/2021 dalla richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €.227,10;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Allegato A*

ae7b5d55a177ff633924b6002813bf01f331734c191cd9807b09605d94590d5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 130 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), N.C.T. foglio n. 18 particella n. 622 - Pratica SIDIT n. 4765/2016 Proc. 4084/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 24.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale di Siena, Ufficio Difesa del suolo e Risorse idriche, con disposizione N.130 del 30/12/2004 concedeva alla società Corriere Sprugnoli di Ancillotti Sergio & Iacopo s.n.c. la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo sito nel comune di Poggibonsi in località Via Leopardi 13 su terreno censito al N.C.T. dal foglio 18 p.la 622 uso igienico e assimilati;

VISTA l’istanza in data 23/12/2019 prot. n. 477747, successivamente integrata in data 09/04/2021 prot. n. 157273, presentata dal sig. Vanni Caleri, legale rappresentante della società CVS DI CALERI VANNI & C. s.a.s. con sede a POGGIBONSI (SI) Via Santa Caterina n. 2A, avente ad oggetto la richiesta di subentro nella concessione di acque pubbliche sopra richiamata e di rinnovo della medesima per uso civile, mediante il pozzo ubicato come sopra specificato (Pratica concessione n. 4428 ex 835 SI);

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10/09/2021, come da relata iscritta al protocollo regionale n. 374972 del 28/09/2021;

DATO ATTO che la visita istruttoria prescritta al terzo comma dell'art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata effettuata il giorno 12/10/2021 e che dal verbale di sopralluogo conservato agli atti non emergono osservazioni nè opposizioni;

VISTA la relazione geologica, comprensiva anche delle prove di portata, a firma del geologo dott. Silvano Becattelli (n. 234 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 157273 del 09/04/2021;

VISTA la relazione di istruttoria in data 26/11/2021, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 130 mc/anno e per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,0001 l/s metri cubi, destinata ad uso civile (servizi igienici);

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 169,11 ad integrazione della somma di euro 59,47 già versata in sede di primo rilascio;
- ha effettuato il versamento del canone 2021, nell'importo di cui all'avviso di pagamento ricevuto per detta annualità;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante pagamento sul conto corrente n. IT890076010280000103157820, intestato a Regione Toscana di € 32,00 e con bollino identificativo 01200040860238 di euro 16,00;
- in data 13/12/2021 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche in favore della società CVS DI CALERI VANNI & C. s.a.s., con sede a Poggibonsi (SI) in Via Santa Caterina n. 2A, (C.F. 00788830529), per uso CIVILE (servizi igienici) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di un pozzo ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI) in via Leopardi snc - in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 18 p.lla 622 di proprietà.;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2041;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 13/12/2021 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in € 228,58;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Allegato A

ecf19a7e151e3b156d59dca2a65c90fe05b95817593266570ad5aa7d2d569787

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 137 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione di attraversamento staffato su manufatto esistente del Fosso Dogaia o della Senice, con linea del gas e fibra ottica, lungo via Nuova, nel Comune di Quarrata (PT) e autorizzazione per posa di due pozzetti rompitratta e tubazioni localmente interferenti con la fascia di rispetto in destra e sinistra idraulica del medesimo fosso. Pratica n. 3821 (pratica SIDIT n. 4738/2021).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000197

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. 68/2016, art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la Dec. G.R.T. n. 4 del 07/01/2020 “Imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio - indirizzi agli uffici per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1971 n.2”;

VISTA la nota prot. 21340 del 19/09/2017 con la quale la società Toscana Energia S.p.A. ha chiesto ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 l’applicazione del canone ridotto;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, Piazza E. Mattei 3, a firma del procuratore Sig. Fabio Parenti, avente ad oggetto “Attraversamento aereo con condotta gas e fender” del fosso Dogaia o della Senice, in via Nuova, Comune di Quarrata (PT) acquisita agli atti di questo settore con prot. 410302 del 22/10/2021;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 116,00 con bonifico bancario TRN 0306926527143311480291902919IT in data 09/09/2021 di cui Euro 100,00 di oneri istruttori ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale per la presentazione dell’istanza, che sarà assolta a cura della Regione Toscana, e al pagamento di una marca da bollo cartacea da € 16,00 ID 01200295581481 del 09/08/2021 necessaria al rilascio del presente atto e che la stessa ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini e dalla Geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3821 (pratica SIDIT n. 4738/2021, procedimento SIDIT n. 5779/2021);

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso Dogaia o della Senice, nel tratto censito con codice MV30383, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- relazione tecnica con documentazione fotografica, a firma dell'Ing. Maurizio Pierozzi;
- tavola di progetto contenente planimetria, sezioni e particolari costruttivi, estratto di mappa catastale e corografia generale delle opere, a firma dell'Ing. Maurizio Pierozzi;

CONSIDERATO che:

- l'istanza riguarda l'attraversamento del Fosso Dogaia o della Senice con due nuove condotte, di cui una per il gas e una per la fibra ottica, staffate sul lato valle del ponte stradale di via Nuova, nel Comune di Quarrata (PT), nonché l'installazione dei relativi pozzetti rompitratta;

- l'attraversamento del Fosso Dogaia o della Senice avverrà con una nuova condotta gas DN 100 in acciaio, staffata sul lato valle del ponte stradale di via Nuova. La fibra ottica sarà posata in una nuova tubazione DN 100, appoggiata direttamente sui supporti per il sostegno della condotta gas;

- in fascia di rispetto è prevista l'installazione di due pozzetti rompitratta per fibra ottica e il raccordo tra la tubazione del gas DN 100 con una nuova condotta DE 125 in polietilene alta densità, posata a una profondità di circa 1 m dal piano stradale;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale ed è ascrivibile alla casistica "attraversamenti utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;

- la tubazione non dovrà diminuire la luce utile dell'attraversamento. L'innesto della tubazione nelle sponde dovrà essere sigillato con collare in cls al fine di impedire fenomeni di infiltrazione;

- la presenza della tubazione dovrà essere segnalata da nastro monitore;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde e per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui l'opera sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento delle opere;
- tutte le opere provvisoriale occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danneggiamenti dell'opera dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

MANUTENZIONE:

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione con concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui sono destinati e perché essi non costituiscano criticità tanto per l'efficienza idraulica del fiume, quanto per lo stato delle opere idrauliche e delle sponde;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 18 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica: federico.marini@regione.toscana.it e francesca.seghi@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso ed il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza

da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 240,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 240,00, corrispondente a Euro 300,00 (uso 11 all.A d.g.r. 888/17) ridotto del 20% a seguito della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 60/R/2016.

Il primo canone di Euro 240,00, relativo all'annualità 2022 e pari all'intero importo annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 68 del 4 Ottobre 2016, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali per n. 1 attraversamento, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), per l'importo di

Euro 240,00, pari ad un'annualità del canone, con bonifico 0306925860644304480291902919IT della banca Intesa San Paolo S.p.A. del 29/12/2021;

- ha effettuato il pagamento del canone per l'annualità 2022 per n. 1 attraversamento, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), di importo pari Euro 240,00, con bonifico 0306925860590600480291902919IT della banca Intesa San Paolo S.p.A. del 29/12/2021;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, piazza E. Mattei 3, legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, di quanto segue:

1.1. concessione per la realizzazione e gestione dell'attraversamento staffato su manufatto esistente del Fosso Dogaia o della Senice, con una linea del gas e fibra ottica, lungo via Nuova, nel Comune di Quarrata (PT);

1.2. autorizzazione per la posa di due pozzetti rompitratta e delle tubazioni localmente interferenti con la fascia di rispetto in destra e sinistra idraulica del Fosso Dogaia o della Senice per il tratto adiacente l'attraversamento lungo via Nuova, nel Comune di Quarrata (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 143 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Realizzazione di un nuovo attraversamento sul Fosso del Gamberaio, per il collegamento di Via Dante Alighieri e Via Eugenio Montale nel Comune di Massa e Cozzile (PT), Pratica n.3768. (SIDIT Pratica: 3364/2021, Procedimento: 4214/2021).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000220

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione, aggiornato con D.C.R.T. n. 81/2021;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T. n.1035 del 05/08/2019;

VISTA la L.R. 68/2016, art. 17 comma 1 punto a), nel quale l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Eurospin Tirrenica spa, con sede legale in via della Chiocana 3, Magione (PG), C.F. e partita IVA 02049850544, a firma del legale rappresentante Pietro Rocchi, avente ad oggetto “Realizzazione di un nuovo attraversamento sul Fosso Gamberaio”, pervenuta tramite SUAP del Comune di Massa e Cozzile ed acquisita agli atti del settore con prot. n. 0333349 del 23/08/2021;

RILEVATO CHE le opere oggetto d’istanza riguardano il Fosso del Gamberaio nel tratto censito con il codice BV20330, appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti:

- bonifico di Euro 216,00 presso B. Posta in data 13/07/2021, di cui 200,00 per gli oneri istruttori, ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale che sarà assolta a cura della Regione Toscana;

- Euro 16,00 per imposta di bollo, tramite marca da bollo cartacea sull’istanza;

- Euro 30,94 per oneri ittogenici, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. 1636/2019, con bonifico eseguito in data 15/12/2021 con causale “oneri ittogenici fosso gamberaio”;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’Ing. Francesca Marrese e dall’Ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 3768 (pratica SIDIT 3364/2021, procedimento SIDIT 4214/2021);

VISTA la richiesta di integrazioni inviata con PEC prot. n. 0380972 del 01/10/2021;

VISTA dunque la documentazione tecnica a firma dell'Ing. Cristiano Cappelli e dell'Arch. Luca Lenzini, presentata con la nota prot. n. 0333349 del 23/08/2021, integrata con nota acquisita al prot. n. 0401861 in data 15/10/2021, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione idraulica
- Documentazione fotografica
- Schema progettuale lotto e viabilità – stato di progetto, con estratti di mappa catastale (scala 1:2000), estratto P.O.C. (scala 1:1000), vista aerea (scala 1:2000)
- Planimetria e sezione stato attuale, modificato e sovrapposto del collegamento stradale (scala 1:200)
- Nota tecnica ad integrazione dell'Arch. Luca Lenzini

DATO ATTO che:

- l'istanza riguarda la realizzazione di un nuovo attraversamento sul Fosso del Gamberaio, con lo scopo di collegare Via Dante Alighieri e Via Eugenio Montale, posto nella frazione di Margine Coperta nel Comune di Massa e Cozzile (PT);

- il progetto prevede la realizzazione dell'attraversamento del Fosso del Gamberaio mediante uno scatolare prefabbricato in c.a.v. di sezione 3.0 x 2.5 m e di sviluppo pari a 10.5 m;

- l'intervento rientra tra quelli di rigenerazione e riqualificazione dell'area dell'ex Pastificio Maltagliati, la cui realizzazione risulta a carico di Eurospin Tirrenica spa, secondo quanto previsto dalla convenzione con il Comune di Massa e Cozzile;

- le opere sono propedeutiche al collegamento di due tratti di viabilità pubblica (comunale), su terreni già di proprietà dell'Amministrazione Comunale e che tutte le opere per costruire il tratto di strada saranno su suolo pubblico, realizzate da privati e cedute per restare di proprietà pubblica.

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che l'attraversamento oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica "guadi, ponti e viadotti di pubblica utilità" rappresentata al punto 5.1 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e s.m.i., che prevede la corresponsione di un canone annuo pari ad € 180,00;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- le verifiche idrauliche prodotte dal progettista sono state eseguite in moto vario per un evento con Tr pari a 200 anni e durata 1 ora, estraendo la geometria del tratto di interesse, aggiornata con sezioni appositamente rilevate, e le condizioni al contorno dal modello idrologico-idraulico, prodotto dallo stesso professionista a supporto degli strumenti urbanistici del Comune di Massa e Cozzile, già agli atti dello scrivente ufficio;

- le verifiche idrauliche hanno mostrato che la portata duecentennale presenta un tirante idrico massimo pari a 1,17 m, inferiore ai 2/3 dell'altezza della sezione, e con franco di sicurezza pari a 1,33 m, superiore ai 50 cm, conformemente a quanto previsto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti;

- il progettista attesta che le simulazioni idrauliche evidenziano che il nuovo attraversamento in progetto non comporta alterazioni allo scenario di allagamento delle aree a campagna rispetto allo stato attuale;
- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere garantito un graduale raccordo geometrico tra lo scatolare e le sezioni a monte e a valle dell'attraversamento;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari, atti a prevenire fenomeni di infiltrazione nei punti di giunzione tra i muri esistenti e lo scatolare;
- dovrà essere prevista una protezione in scogliera sul fondo del fosso sia all'imbocco che allo sbocco dello scatolare;
- tutte le lavorazioni previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.cfr.toscana.it/> oppure al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori in alveo dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali;
- opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare modifica, né riduzione alcuna delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde;
- l'esecuzione delle opere e lavorazioni previste dal progetto non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle opere di difesa idraulica esistenti e della sponda, né comprometterne in alcun modo la stabilità, per l'intera durata della concessione. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori e l'occupazione del demanio idrico dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- le opere provvisorie, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e

spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, la società richiedente appornerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto; tale attività comporta anche il mantenimento della luce libera dell'attraversamento mediante la rimozione di materiali di qualsiasi natura che dovessero accumularsi;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904;

- dovranno essere effettuate ispezioni sia periodiche, sia puntuali dopo ogni evento meteorico più significativo a scala locale, per verificare che la sezione dello scatolare non sia ostruita da materiale trasportato dalla piena; il materiale accumulato dovrà prontamente essere rimosso.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- il presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione dell'area e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- l'esecuzione delle opere autorizzate col presente atto dovrà iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui essa non risulti ancora iniziata entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- la presente autorizzazione ha validità di 18 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con anticipo di almeno 5 giorni, allegando copia della dichiarazione di avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto. Le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere anche attraverso le caselle di posta elettronica francesca.marrese@regione.toscana.it e valentina.vannucchi@regione.toscana.it, dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di nove (9) anni dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 180,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo (uso 5.1 all. A D.G.R.T. 888/17 s.m.i., rivalutato in base alla D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019) pari ad € 180,00. Il primo canone annuo, relativo al 2021, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione nella misura di un rateo mensile per un importo di € 15,00;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 68 del 4 Ottobre 2016, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di euro 180,00 pari a una annualità del canone, con bonifico presso B. Posta in data 06/12/2021;
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2021, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad euro 15,00, con bonifico presso B. Posta in data 06/12/2021;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a Eurospin Tirrenica spa, con sede legale in via della Chiocana 3, Magione (PG), C.F. e partita IVA 02049850544, legale rappresentante Pietro Rocchi, della concessione per un nuovo attraversamento sul Fosso del Gamberaio per il collegamento di Via Dante Alighieri e Via Eugenio Montale nel Comune di Massa e Cozzile (PT);

2. di autorizzare opere e lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di nove (9) anni, decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
6. di dare atto che:
 - l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 - il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 148 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Orme, in Via Bisarnella nel Comune di Empoli per installazione in attraversamento di nuova tubazione per passaggio fibra ottica. Pratica SiDIT 3725/2021 FASTWEB SpA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000087

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 3725/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 392960 del 08/10/2021 presentata da Fastweb SpA, C.F. 12878470157, con sede legale in Comune di Milano, Piazza Adriano Olivetti, n. 1 e l'allegata documentazione progettuale a firma iscritto all'Ordine, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Planimetria e Rilievo Aerofotogrammetrico scala 1:10.000;
- Planimetria, sezioni e particolari in varie scale;
- Planimetria catastale scala 1:1.000;
- Documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Orme, in Via Bisarnella nel Comune di Empoli, presso le particella 495/695 dei Fogli 8/2 per la realizzazione dell'opera n. 9432 - Installazione in attraversamento di nuova tubazione per passaggio fibra ottica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più

significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4613/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza

senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottempererà a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del

Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 23/12/2021.

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Fastweb SpA, C.F. 12878470157, con sede legale in Comune di Milano, Piazza Adriano Olivetti, n. 1 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Orme, in Via Bisarnella nel Comune di Empoli, presso le particelle 495/695 dei Fogli 8/2 con l'opera n. 9432 - Installazione in attraversamento di nuova tubazione per passaggio fibra ottica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec fiber.network.centro@pec.fastweb.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 153 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento su tratto tombato del corso d'acqua identificato con codice MV50474 con nuova linea del gas e autorizzazione per posa della tubazione, localmente interferente con la fascia di rispetto in destra e sinistra idraulica dello stesso fosso, per il tratto adiacente l'attraversamento lungo via Selvapiana nel Comune di Pistoia (PT). Pratica n. 3822 (pratica SIDIT n. 4864/2021).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000192

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T. n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. 68/2016, art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la Dec. G.R.T. n. 4 del 07/01/2020 “Imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio - indirizzi agli uffici per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1971 n.2”;

VISTA la nota prot. 21340 del 19/09/2017 con la quale la società Toscana Energia S.p.A. ha chiesto ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 l’applicazione del canone ridotto;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, Piazza E. Mattei 3, a firma del procuratore Sig. Fabio Parenti, avente ad oggetto “Posa condotte gas in attraversamento interrato” del fosso MV50474, in località Campiglio delle Grazie, nel Comune di Pistoia (PT), acquisita agli atti di questo settore con prot. 410119 del 21/10/2021;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 116,00 con bonifico bancario codice riferimento 0306926971721905480291902919IT in data 27/09/2021 di cui Euro 100,00 di oneri istruttori ed Euro 16,00 per l’imposta di bollo virtuale per la presentazione dell’istanza, che sarà assolta a cura della Regione Toscana, e al pagamento di una marca da bollo cartacea da € 16,00 ID 01200295581470 del 09/08/2021 necessaria al rilascio del presente atto e che la stessa ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini e dalla Geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3822 (pratica SIDIT n. 4864/2021, procedimento SIDIT n. 5942/2021);

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il tratto di corso d'acqua tombato, censito con codice MV50474, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio a firma dell'Ing. Maurizio Pierozzi:

- relazione tecnica con documentazione fotografica e dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R.41/2018;
- tavola di progetto contenente planimetria, sezioni e particolari costruttivi, estratto di mappa catastale e corografia generale delle opere;

CONSIDERATO che

- il progetto prevede l'installazione di una nuova tubazione del gas in polietilene DE 125 PE S8 BP, in attraversamento del fosso tombato come sopra identificato, posata mediante tradizionale tecnica di realizzazione di una trincea di scavo di adeguate dimensioni;

- nel tratto oggetto d'intervento il corso d'acqua, per la parte che sottopassa la viabilità comunale in via di Selvapiana, nel Comune di Pistoia, risulta intubato in condotta di calcestruzzo del diametro di mm 800;

- la nuova condotta del gas sarà posata lungo la carreggiata di via Selvapiana nel Comune di Pistoia (PT), il ricarica esistente in carreggiata consentirà di interrare la nuova condotta, che oltrepasserà il fosso intubato, ad una profondità di circa 60 cm dal piano viabile e manterrà la distanza di circa un metro dal bordo strada della corsia in direzione Le Grazie;

- la condotta sarà adeguatamente segnalata mediante posa in opera di rete in polipropilene di colore giallo con la scritta "ATTENZIONE TUBO GAS" ed attraverso la posa di ball marker;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale ascrivibile alla casistica "attraversamenti utilizzando manufatti esistenti", rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- eseguito l'intervento, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica dello stesso, della quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui l'opera sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento delle opere;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danneggiamenti dell'opera dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>.

MANUTENZIONE:

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione con concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui sono destinati e perché essi non costituiscano criticità tanto per l'efficienza idraulica del fiume, quanto per lo stato delle opere idrauliche e delle sponde;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 18 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica: federico.marini@regione.toscana.it e francesca.seghi@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza

da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 240,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 240,00, corrispondente a Euro 300,00 (uso 11 all.A d.g.r. 888/17) ridotto del 20% a seguito della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art.29 del D.P.G.R. 60/R/2016.

Il primo canone di Euro 240,00, relativo all'annualità 2022 e pari all'intero importo annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 68 del 4 Ottobre 2016, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali per n. 1 attraversamento, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), per l'importo di

Euro 240,00, pari ad un'annualità del canone, con bonifico 0306925824621001480291902919IT della banca Intesa San Paolo S.p.A. del 28/12/2021;

- ha effettuato il pagamento del canone per l'annualità 2022 per n. 1 attraversamento, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), di importo pari Euro 240,00, con bonifico 0306925824614211480291902919IT della banca Intesa San Paolo S.p.A. del 28/12/2021;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, piazza E. Mattei 3, legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, di quanto segue:

1.1. concessione per la realizzazione e gestione dell'attraversamento su tratto tombato del corso d'acqua identificato con codice MV50474, con nuova linea di gas, lungo via Selvapiana, nella località Campiglio delle Grazie in Comune di Pistoia (PT);

1.2. autorizzazione per la posa della tubazione, localmente interferente con la fascia di rispetto in destra e sinistra idraulica del fosso MV50474 per il tratto adiacente l'attraversamento lungo via Selvapiana nel Comune di Pistoia (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 158 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2970 - SIDIT n. 4805/2021 .
Concessione idraulica per lo scarico acque impianto TAF nel Fosso Lavello (TN 26093) in
località strada provinciale Massa Avenza nel Comune di Carrara (MS)

Richiedente: ENI Rewind S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000033

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica, presentata dalla Società Eni Rewind S.p.A. con sede legale in P.za Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI), codice fiscale/partita IVA 09702540155, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa allo scarico acque impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) nel Fosso Lavello (TN 26093) in località strada provinciale Massa Avenza nel Comune di Carrara (MS), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 465700 del

01/12/2021 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell'Ing. Lorenzo Corsini iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Siena al n. 802:

- Relazione tecnica/descrittiva;
- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Tavole Stato progetto (in scala adeguata);
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa all'occupazione con uno scarico, costituito da una fognatura scatolare in c.a. nella quale confluiscono due tubazioni in PVC, nel Fosso Lavello (TN 26093) in località strada provinciale Massa Avenza nel Comune di Carrara (MS) – individuato al NCEU sui Foglio 94 particella 647 del Comune di Carrara (MS);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 02/08/2021 per oneri istruttori tramite versamento su IBAN n. IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana ed ha assolto l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) su domanda tramite marca da bollo Id n. 01201369330840 del 16/09/2021 intestato alla Regione Toscana;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che, dall'istruttoria svolta nell'ambito di una concessione per prelievo acque di falda da un pozzo nel sito di proprietà di Eni Rewind S.p.A., è risultata la presenza di uno scarico dell'impianto di depurazione delle acque di falda nel Fosso Lavello;

CONSIDERATO che la bocca di scarico è stata autorizzata (ma non concessionata), assieme all'impianto IPPC presente nel sito, per la depurazione delle acque di falda, dalla Provincia di Massa Carrara con determinazione dirigenziale n°8608 del 26/06/2009;

RILEVATA l'assenza di concessione ne è stata chiesta a ENI Rewind S.p.A. la regolarizzazione e contestualmente sono stati richiesti i canoni arretrati e l'imposta 2016 con PEC prot. 243753 del 08/06/2021. I canoni e l'imposta risultano pagati in data 09/06/2021 come risulta da comunicazione ricevuta al protocollo in data 21/06/2021 al n°261629;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 2970, SIDIT n. 4805/2021;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella concessione delle opere realizzate dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- al termine della concessione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente opere realizzate indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti,

anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di quest'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico -

Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019, è determinato in € 270,00 (euro duecentosettanta/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 465700 del 01/12/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 270,00 (euro duecentosettanta/00) quale canone anno 2021, il versamento di € € 270,00 (euro duecentosettanta/00) per il deposito cauzionale e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 480194 del 10/12/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 135,00 (euro centotrentacinque/00) quale imposta regionale ex art. 2 L. 281/1970;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 09/09/2021 ad effettuare il versamento su conto corrente n. IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 270,00 (euro duecentosettanta/00) quale canone anno 2021;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 23/09/2021 ad effettuare il versamento su conto corrente n. IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 270,00 (euro duecentosettanta/00) quale cauzione pari a una annualità del canone demaniale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 15/12/2021 ad effettuare il versamento su conto corrente n. IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 135,00 (euro centotrentacinque/00) quale imposta regionale ex art. 2 L. 281/1970;

DATO ATTO che l'imposta di bollo da apporre sul presente atto è stata assolta tramite versamento, in data 27/09/2021, su IBAN n. IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Eni Rewind S.p.A. con sede legale in P.za Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI), codice fiscale/partita IVA 09702540155, la concessione per l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, di un'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico occupata con uno scarico, costituito da una fognatura scatolare in c.a. nella quale confluiscono due tubazioni in PVC, nel Fosso Lavello (TN 26093) in località strada provinciale Massa Avenza nel Comune di Carrara (MS) – individuata al NCEU sui Foglio 94 particella 647 del Comune di Carrara (MS), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 2970 - Pratica SIDIT n. 4805/2021;

2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a € 270,00 (euro duecentosettanta/00), così come dettagliato in premessa;
3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
4. di notificare tramite PEC il presente atto al Concessionario;
5. di dare, altresì, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 179 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Bucine (AR), Loc. Il Fornello, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 195452/2020 (codice locale: ACS2020_00012).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000010

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 11/09/2020, la richiedente impresa individuale Ciabattini Luciano, come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto, ha fatto richiesta per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo, in Comune di Bucine (AR), Loc. Il Fornello, catastalmente individuato al Fg. 31 P.IIa 233, per uso civile;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 17692 del 04/11/2020 della Regione Toscana col quale è stata autorizzata ai sensi dell’art. 95 del R.D. 1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori pervenuta in data 10/09/2021 prot. 354164 a firma del Dott. Geol. Roberto Valoriani;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,09 l/s per un fabbisogno medio annuo stimabile in circa 3.000 metri cubi annui, destinati ad uso civile.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 246,83 (*euro duecentoquarantasei virgola ottantatré centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente impresa individuale Ciabattini Luciano, nella persona del titolare dell'impresa, ha sottoscritto con l'apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente Ditta ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul c.c. bancario IBAN T88 Z 0760102800 001020546857 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla impresa individuale Ciabattini Luciano, come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto, con sede in Comune di Bucine (AR), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Bucine (AR), Loc. Il Fornello, catastalmente individuato al Fg. 31 P.IIa 233, per uso civile per una portata media di 0,09 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa in data 25/09/2021 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 246,83 (*euro duecentoquarantasei virgola ottantatré centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta concessionaria e al Comune di Bucine;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare di concessione

a081d022146ea26d74894a2f48c740d154c2996862ef1b71992532be4ca7e60c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 181 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo del torrente Levisone (Id. MV13188) nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), località Stradello di Ago, occupata da tubazione idrica staffata a monte di attraversamento stradale esistente. Pratica SiDIT 20477/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000132

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Atto n. 3927 del 20/11/2009, rettificato con successivo Atto n. 4021 del 01/12/2009, la Provincia di Firenze ha rilasciato al Condominio Pian dei Poggioli, C.F. 90025460487, con sede legale in Comune di Scarperia e San Piero (FI) in Stradello di Ago snc, l'autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904 per...

- porzione di alveo del torrente Levisone (Id. MV13188) nei pressi della p.lla 315 del F. 53 (sez. cens. A) del Catasto del Comune di Scarperia e San Piero (FI), località Stradello di Ago, occupata da tubazione idrica staffata a monte di attraversamento stradale esistente (opera 9574);

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 406483 del 19/10/2021, presentata dal sopracitato Condominio Pian dei Poggioli, C.F. 90025460487;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni 2016-2017-2018-2019 (i canoni riferiti agli anni 2020 e 2021 sono comunque stati versati durante l'iter di rinnovo della concessione);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) a partire dal 17/12/2018 (data di scadenza della precedente concessione) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 01/04/2019;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05/01/2021 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 300,00 a titolo di canone concessorio riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 390,00 a titolo di canone arretrato riferito al 2020 (di cui 90 € per sanzione per ritardato pagamento pari al 30% dell'importo non versato) mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 150,00 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone di concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 30 Dicembre 1971, riferita al 2021, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J0760 1028 0000 001 1899 580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1,

lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati presenti agli atti;

2. di accordare al richiedente Condominio Pian dei Poggioli, C.F. 90025460487, con sede legale in Comune di Scarperia e San Piero (FI) in Stradello di Ago snc, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - porzione di alveo del torrente Levisone (Id. MV13188) nei pressi della p.lla 315 del F. 53 (sez. cens. A) del Catasto del Comune di Scarperia e San Piero (FI), località Stradello di Ago, occupata da tubazione idrica staffata a monte di attraversamento stradale esistente (opera 9574);
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a partire dal 17/12/2018 (data di scadenza della precedente concessione) e che il canone di concessione è pari ad € 300,00 (trecento/00), secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1035/19, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell' anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
6. Di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: studiobaragli@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 182 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Pratica SIDIT 54325/2020 (codice locale: Rin002_CSU 1953_00011): Rinnovo della concessione di derivazione di acqua superficiale pubblica dal corso d'acqua Fosso della Cerbaia in loc. Motina in Comune di Anghiari per uso privato da acque superficiali, rilasciata con D.D. 16/AD del 06/02/2014 dalla Provincia di Arezzo. Approvazione del Disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000183

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 938 del 13/09/2021 recante “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.16/AD del 06/02/2014 della Provincia di Arezzo, con la quale venne assentita ai Sigg. Marzi Vittoria, Marzi Rosa, Alessandrini Alessandro e Alessandrini Marco, come meglio identificati nell’allegato A al presente atto, il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua superficiale dal corso d’acqua Fosso della Cerbaia in loc. Motina nel Comune di Anghiari (AR) per uso irriguo, rilasciata originariamente con decreto G.R. n. 8784 del 17/12/1996, subordinatamente alle condizioni e obblighi stabiliti nel disciplinare Rep. n.198/2014 sottoscritto in data 06/02/2014 e con durata di anni 15 decorrenti dalla scadenza della originaria concessione e pertanto fino al 16/12/2021;

VISTA la domanda presentata in data 08/10/2021 dalla Sig.ra Marzi Vittoria in proprio e per conto dei Sigg. Marzi Rosa, Alessandrini Alessandro e Alessandrini Marco, come meglio identificati nel disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), per il rinnovo della concessione di derivazione dal corso d’acqua Fosso della Cerbaia Loc. Motina in Comune di Anghiari sopra richiamata, per una portata massima di 3 l/s, una portata media di 0,044 l/s corrispondenti ad un fabbisogno annuo di 1400 mc per uso privato da acque superficiali, per l'irrigazione di complessivi 11.235 mq di terreno coltivato a

colture orticole e per abbeveraggio animali di bassa corte, distinto al NCT del Comune di Anghiari al Fg. 20 particelle 121, 206 e 237 (proprietà Marzi Vittoria), particella 203 (proprietà Marzi Rosa) e particella 193 (proprietà Alessandrini Alessandro e Marco);

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare è fissata in misura non superiore alla portata massima di 3 l/s, una portata media di 0,044 l/s corrispondenti ad un fabbisogno annuo di 1400 mc per uso privato da acque superficiali,
- i concessionari corrisponderanno in solido annualmente, il canone di concessione di derivazione definito, a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018 , n. 1035/2019 e n. 938/2021, in € 30,89 (*euro trenta virgola ottantanove centesimi*).

CONSIDERATO che i Richiedenti hanno versato in data 03/01/2022 la somma di euro € 30,89 (*euro trenta virgola ottantanove centesimi*) tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti con il presente atto che sarà restituita al termine della concessione in mancanza di richiesta di rinnovo;

DATO ATTO che i Sigg. Marzi Vittoria, Marzi Rosa, Alessandrini Alessandro e Marco, hanno firmato in data 03/01/2022 il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare di concessione sono stati assolti mediante bonifico su C/C postale intestato a Regione Toscana IBAN IT8900760102800001031575820;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare,entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, ai Sigg. Marzi Vittoria, Marzi Rosa, Alessandrini Alessandro e Alessandrini Marco, come meglio identificati nel disciplinare allegato al presente atto, per la durata di anni 15 (quindici) dalla data di scadenza del previgente decreto di concessione e, pertanto, con validità fino alla data del 06/10/2036, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Fosso della Cerbaia in loc. Motina in Comune di Anghiari (AR), per uso privato da acque superficiali, per l'irrigazione di complessivi 11.235 mq di terreno coltivato a colture orticole e per abbeveraggio animali di bassa corte, distinto al NCT del Comune di Anghiari al Fg. 20 particelle 121, 206 e 237 (proprietà Marzi Vittoria), particella 203 (proprietà Marzi Rosa) e particella 193 (proprietà Alessandrini Alessandro e Marco), per un fabbisogno annuo di mc 1400 mc e una portata media di 0,044 l/s sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), sottoscritto in data 03/01/2022 dai Sigg. Marzi Vittoria, Marzi Rosa, Alessandrini Alessandro e Alessandrini Marco, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 30,89 (*euro trenta virgola ottantanove centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Anghiari
6. di dare atto, altresì, che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
d8697e525d0071deadd309e4d07f41f5bf212fdf78652ee2f5399ac3559aab8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 186 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Sansepolcro (AR), Loc. Zona industriale Alto Tevere, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 2700/2019 (codice locale: ACS2019_00010).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000156

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 22/05/2019, la richiedente Società Pecorelli s.n.c. (C.F. 01417510516), con sede in Comune di Sansepolcro (AR), ha fatto richiesta per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo, in Comune di Sansepolcro (AR), Loc. Zona industriale Alto Tevere, catastalmente individuato al Fg. 82 P.IIa 262, per uso civile;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 13533 del 09/08/2019 della Regione Toscana col quale è stata autorizzata ai sensi dell’art. 95 del R.D. 1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori pervenuta in data 10/09/2021 prot. 354164 a firma del Dott. Geol. Giovanni Montini;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,002 l/s per un prelievo annuo di 60 metri cubi annui, destinati ad uso civile.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 228,13 (*euro duecentoventotto virgola tredici centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Pecorelli s.n.c., (C.F. 01417510516), nella persona del legale rappresentante Sig. Pecorelli Andrea, ha sottoscritto con l'apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente Ditta ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul c.c. bancario IBAN T88 Z 0760102800 001020546857 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Pecorelli s.n.c., (C.F. 01417510516), con sede in Comune di Sansepolcro (AR), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Sansepolcro (AR), Loc. Zona industriale Alto Tevere, catastalmente individuato al Fg. 82 P.lla 262, per uso civile, per una portata media di 0,002 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa in data 22/08/2021 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 228,13 (*euro duecentoventotto virgola tredici centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta concessionaria e al Comune di Sansepolcro;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

5c2d0f59cac0c0c69975e464a32e9b162fb510c5b7628fdb673b6dd2fd50d571



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 187 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 4977/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Voltura della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso civile da un pozzo in località Solaia nel comune di Monticiano (SI) - Richiedente: Società Xavante Event & Invest AB.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000188

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la Legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla Legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51 R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1139 del 15/11/2016 “ – Modifica della DGRT n. 816/2016”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 35 del 24/01/2017 “Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo”;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. 28/12/2021, n. 55 “Legge di stabilità per l'anno 2022”;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Siena n. 1361 del 16/05/2013, è stata accordata alla Azienda Agricola Solaia di Bruschettoni Cinzia, la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo ubicato su terreno catastalmente individuato al Foglio n. 100 Particella n. 347 in loc. Solaia nel Comune di Monticiano (SI), ad uso igienico ed irrigazione aree verdi (ora uso civile);

PRESO ATTO CHE:

- con istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 186164 del 27/05/2020, il Signor Nylund Bengt Axel titolare della Società Xavante Event & Invest AB (C.F. italiano 92074500528), con sede in Svezia, domiciliata in Monticiano (SI), località Iesa, Via Solaia 3, ha richiesto il trasferimento di titolarità della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Siena n. 1361 del 16/05/2013 alla Azienda Agricola Solaia di Bruschettoni Cinzia – Pratica SIDIT n. 4977/2021 - (Ex Pratica n. 21285);
- la Società Xavante Event & Invest AB è venuta in possesso del terreno ove è ubicato il pozzo con atto di compravendita del Notaio Alfredo Mandarini Repertorio n. 55986 del 28/05/2021;

CONSIDERATO CHE:

- la portata massima è di 0, l/sec e la portata media è pari a 0,08 l/s per un volume annuo stimato di 2.469 metri cubi ad uso civile;
- a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al trasferimento di utenza della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di cui trattasi, ai sensi dell'art. 74 del D.P.G.R. 61/R/2016;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 20 del T.U. n. 1775/1933, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

CONSIDERATO che l'importo del canone annuale per l'anno 2022 ammonta a Euro 241,80 salvo adeguamento, e per gli anni successivi, soggetto a revisione e rivalutato, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della risorsa, salvo il diritto di rinuncia e sarà richiesto al Concessionario dall'Ente concedente;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di trasferire la titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da pozzo, situato su terreno catastalmente individuato al Foglio n. 100 Particella n. 347 in loc. Solaia nel Comune di Monticiano (SI), ad uso civile, di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Siena n. 1361 del 16/05/2013, a tutti gli effetti di legge e a far data dall'esecutività del presente decreto, alla Nylund Bengt Axel titolare della Società Xavante Event & Invest AB (C.F. italiano 92074500528), con sede in Svezia, domiciliata in Monticiano (SI), località Iesa, Via Solaia 3, per una portata massima di 0,1 litri al secondo, una portata media di 0,08 litri al secondo con un volume annuo stimato di 2.469 metri cubi – Pratica SIDIT n.4977/2021 - (Ex Pratica n. 21285);
2. di confermare la durata della concessione fino al 22/07/2028, fatti salvi casi di rinuncia, decadenza o revoca come indicato nel Disciplinare n. 240 del 23/07/2013;
3. di dare atto che la concessione prevede il pagamento di un canone annuale;
4. di dare atto che il deposito cauzionale è stato versato nelle casse della Regione Toscana;
5. di dare atto che la Regione Toscana si riserva la facoltà di stabilire i tempi e le modalità dei versamenti del canone dovuto per la presente derivazione;
6. di trasmettere il presente atto al Sig. Nylund Bengt Axel titolare della Società Xavante Event & Invest AB, in qualità di richiedente della voltura;
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 200 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Prato, Loc. Galciana, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Azienda Usl Toscana Centro - Pratica n. 1/2013/D - Procedimento SIDIT 6092/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD026212

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 12/07/2021 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 288565 il richiedente Azienda Usl Toscana Centro ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune Prato, Loc. Galciana, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 43 dalla particella n. 2617, per uso civile per una portata media di 3,78 (trevirgolasettantotto) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale, sede di Prato;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 1.018,80, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Azienda Usl Toscana Centro ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Azienda Usl Toscana Centro C.F. 06593810481 meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Prato, Loc. Galciana, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 43 dalla particella n. 2617, per una portata media di 3,78 (trevirgolasettantotto) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto sottoscritto dal richiedente, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2021, il canone è stabilito nella misura di € 1.018,80;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Prato;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *1/2013/D_Disciplinare*
22e9441bd97836d4be8b1669b85b29c60ced2c4d74bf4609320cec2ccc2f5fd6



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 205 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - D.P.G.R. 60/R/2016 - Concessione per sostituzione di guado esistente sul torrente Settola con nuovo attraversamento carrabile, riprofilatura sezioni e realizzazione di sistemazioni di sponda a monte ed a valle, in via del Castagno in prossimità di Via Croce di Vizzano, in Comune di Montale (PT); autorizzazione per adeguamento di viabilità esistente in destra idrografica del torrente Settola per accesso da via Nerucci in Comune di Montale (PT). Pratica n. 3778. SIDIT: Pratica: 4972/2021
Procedimento: 6064/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000026

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 28/2020, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. 68/2016, art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la Dec. G.R.T. n. 4 del 07/01/2020 “Imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio - indirizzi agli uffici per l’applicazione dell’art.2 della legge regionale 30 dicembre 1971 n.2”;

DATO ATTO della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Montale con nota acquisita al protocollo regionale con n. 308526 in data 28/07/2021 per l’approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento “Lavori di eliminazione del Guado sul Torrente Settola, sistemazione della viabilità e sistemazione idraulica, in corrispondenza di Via Croce di Vizzano”, relativamente alla quale l’ufficio ha trasmesso il parere di competenza con nota prot. 329651 in data 16/08/2021;

VISTA l’istanza presentata dal Comune di Montale, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 19, CF 80003370477, legale rappresentante Alessandro Adilardi, avente ad oggetto: “Sostituzione guado esistente con nuovo attraversamento carrabile sul torrente Settola, riprofilatura sezioni a monte ed a valle, protezioni di sponda e nuova viabilità di accesso in fregio al corso d’acqua”, in corrispondenza di Via Croce di Vizzano, in Comune di Montale (PT), acquisita con prot. n. 365247 del 21/09/2021;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art.23 del d.p.g.r. 42/R/2018 e delle marche da bollo;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all’istanza il numero di pratica n. 3778 (Pratica SIDIT: 4972/2021 Procedimento SIDIT: 6064/2021);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Ilaria Chiti;

VISTI gli elaborati progettuali e successive integrazioni, richieste dall'ufficio con nota prot. 384332 in data 04/10/2021 ed acquisite al protocollo regionale con prot. n. 451224 in data 19/11/2021, a firma dell'ingegnere Simone Galardini e dell'ing. Emiliano Vannini, e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati:

- E1 - relazione tecnica;
- E2 - inquadramento corografico;
- E3 - calcoli idraulici;
- E4 - documentazione fotografica;
- E5 - stato attuale;
- E6 - stato di progetto;
- E7 - stato sovrapposto;
- E8 - viabilità alternativa per accesso;
- E9 - inquadramento catastale;
- nota tecnica integrativa;
- planimetria 1;
- planimetria 2;
- sezioni 1;
- sezioni 2;

DATO ATTO che l'intervento di cui al presente atto risulta parzialmente finanziato all'interno del DODS 2021 in cui è individuato con codice DODS2021PT0153;

RICHIAMATA la dichiarazione del RUP, ing. Alessandro Adilardi, del 16/11/2021 inerente la natura dell'intervento di adeguamento sulla viabilità preesistente in destra idrografica del torrente Settola per accesso da via Nerucci;

CONSIDERATO che il progetto nel suo complesso è finalizzato all'eliminazione del guado e della passerella pedonale sul torrente Settola con risistemazione dell'alveo per garantire il buon regime delle acque e l'efficienza idraulica;

DATO ATTO che:

- a) l'istanza è relativa alla demolizione di un guado esistente sul torrente Settola in corrispondenza di Via Croce di Vizzano, costituito da un manufatto in calcestruzzo con n.4 canne di diametro 400 mm che risulta inadeguato allo smaltimento di portate con tempo di ritorno trentennale provocando esondazioni con battente di 100 cm sulla viabilità limitrofa;
- b) in sostituzione del guado esistente è prevista la realizzazione di un nuovo attraversamento mediante uno scatolare prefabbricato di larghezza pari a 6,00 m ed altezza pari a 2,50 m che permette lo smaltimento della portata duecentennale con un franco di sicurezza di 84 cm, superiore a un terzo dell'altezza utile del manufatto, come prescritto dalle NTC vigenti;
- c) a corredo del nuovo attraversamento sono previsti altresì gli interventi accessori quali la protezione del fondo alveo con scogliera nei tratti a monte ed a valle dello stesso, i muri di sostegno in cemento armato rivestiti in pietrame in destra e sinistra idraulica, una rampa di discesa a fiume per i mezzi delle manutenzioni e la rimozione di una passerella pedonale;
- d) il presente atto è relativo, altresì, all'autorizzazione per l'adeguamento di una viabilità esistente, in destra idrografica, nella fascia di rispetto del torrente Settola, per l'accesso ad un nucleo di abitazioni da via Nerucci che altrimenti rimarrebbero isolate a seguito della rimozione della passerella pedonale;

CONSIDERATO che le opere di cui ai precedenti punti b) e c) sono realizzate su area demaniale e quindi soggette a concessione in favore del Comune di Montale, mentre gli interventi di cui ai punti a) e d) sono soggette ad autorizzazione;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il torrente Settola, appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 81/2021 con codice MV23165;

DATO ATTO che il richiedente ha effettuato il pagamento degli oneri ittogenici per un importo di Euro 198,18 mediante mandato di pagamento n. 5960 alla tesoreria della Banca Intesa San Paolo in data 21/12/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione demaniale, in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Settola, in corrispondenza del confine dei fogli 27 e 28 del Comune di Montale (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere installata una sbarra in corrispondenza della rampa di discesa al fiume per intercludere l'accesso ai soggetti non autorizzati;

- tutte le lavorazioni in alveo previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;

- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo e le sue pertinenze dovranno essere liberate da persone, mezzi, opere provvisorie e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;

- al termine di ogni giornata lavorativa dovranno essere allontanati dall'alveo e dalle sue pertinenze i materiali non messi in opera ed i mezzi;

- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché eventuali interferenze con la dinamica fluviale non determinino aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- l'accesso all'alveo con mezzi meccanici e gli scavi devono essere effettuati senza interrompere il normale deflusso delle acque;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo e le pertinenze del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i

materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere dovranno risultare conformi ai disegni trasmessi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo e agli argini al personale addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

Manutenzione:

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano verificarsi criticità per l'efficienza idraulica e per le condizioni di conservazione delle pertinenze idrauliche del corpo idrico;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'acquisizione di apposita autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo ufficio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica: ilaria.chiti@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi

danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nell'atto di concessione;
- mancata realizzazione dei manufatti nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- esecuzione dei lavori in difformità dalla concessione;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE - CAUZIONE:

Ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a € 144,00, corrispondente a € 180 (uso 5.1 "guadi, ponti e viadotti per pubblica

utilità. Enti Pubblici” all.A d.g.r. 888/17), ridotto del 20% ai sensi dell’art. 29 comma 4 del D.P.G.R. 60/R/2016.

Per l'annualità 2021 il canone è di € 144,00 (pari a 12/dodicesimi, per ciascun mese di validità del provvedimento art. 28 c.5 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, anno 2021), versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L’obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell’area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell’art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 68 del 4 Ottobre 2016, il Concessionario si impegna a corrispondere, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall’art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo.

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell’imposta regionale di cui ai punti precedenti, nei termini previsti comporta l’applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che il guado in oggetto è esistente e che il torrente Settola attraversato risulta essere iscritto nell’elenco acque pubbliche a partire dal 1913; verificato che, da una prima analisi, nell’elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia, non risulta a ruolo l’attraversamento in oggetto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone per l'annualità 2021, ai sensi dell’art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), di importo pari euro a € 144,00 mediante mandato di pagamento n. 6468 alla tesoreria della Banca Intesa San Paolo in data 25/11/2021;
- ha effettuato il pagamento, a titolo di indennità, dei canoni 2016-2020 di importo pari ad € 779,43 mediante mandato di pagamento n. 6469 alla tesoreria della Banca Intesa San Paolo in data 25/11/2021;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l’igiene e la sicurezza pubblica, l’edilizia e l’urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l’inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell’inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all’articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, al Comune di Montale, avente sede legale in Via Antonio Gramsci, 19, CF 80003370477, legale rappresentante Alessandro Adilardi:

1.1 della concessione per la sostituzione del guado esistente sul torrente Settola con nuovo attraversamento carrabile, riprofilatura sezioni e realizzazione di sistemazioni di sponda e alveo a monte ed a valle, in via del Castagno in prossimità di Via Croce di Vizzano, in Comune di Montale (PT), come meglio descritto in narrativa;

1.2 dell'autorizzazione per l'adeguamento di viabilità esistente in destra idrografica del torrente Settola per accesso da via Nerucci in Comune di Montale (PT);

2. di autorizzare le opere e le lavorazioni di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 210 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione per l'occupazione di porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua, in diverse località in Comune di Barberino Tavarnelle, con n. 10 attraversamenti con cavi in fibra ottica. Pratica SiDIT 4534/2021 OPEN FIBER SpA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000089

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATO il DPG.R n. 130 del 29/08/2019 "Accordo di Programma Semplificazione per la realizzazione del Progetto "Banda Ultralarga in Toscana nelle aree a fallimento di mercato";

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 4534/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 448774 del 18-11-2021 presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Corografia Generale;
- Particolari Costruttivi;
- Sezioni Tipo;
- Planimetric.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede, ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga e a vantaggio degli utilizzatori della rete del Comune di Barberino Tavarnelle nell'ambito del progetto "FTTH On Demand", interventi (opera 9816) quali attraversamenti, scavi e opere civili in fascia di rispetto idraulica finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico con n. 10 attraversamenti con cavi in fibra ottica in varie località e vari corsi d'acqua nel Comune di Barberino Tavarnelle come descritto nell'allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (opera 9816);

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5521/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni diciannove (19) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201677563468 del 08/07/2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre (3) dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa n. 2, la Concessione per l'occupazione di porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua, in diverse località in Comune di Barberino Tavarnelle, con n. 10 attraversamenti con cavi in fibra ottica come descritto nell'allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (opera 9816);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni diciannove (19) dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle

acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco interferenze

8af85e2039d2ae37d4faa46154ace6409dabaa9cbe8803da2960a0f15330b570

 Infratel Italia SpA open fiber	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	BARBERINO TAVARNELLE-RT- GC-14	17/11/2021

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
1	AFFLUENTE TORRENTE PESA		Riutilizzo rete IP Pubblica Per mt 130		43.5912824 11.1983923
2	AFFLUENTE TORRENTE PESA	X			43.5875176 11.2011333
3	BORRO DEL LAVATOIO	X	Scavo in Trincea Tradizionale e posa pozzetto 90x70 Per mt 12		43.5820065 11.2045695
3	BORRO DEL LAVATOIO	X			43.5820771 11.2044763
4	BORRO DELLA DROVE	X			43.577342 11.214402
5	BORRO DI SAN PAOLO		Riutilizzo rete IP Pubblica Per mt 134		43.5764991 11.2115204
5	BORRO DI SAN PAOLO		Scavo in Trincea Tradizionale e posa pozzetto 45x45		43.57551546 11.21042455
5	BORRO SAN PAOLO		Scavo in Trincea Tradizionale e posa pozzetto 90x70		43.5750233 11.2106489
5	BORRO SAN PAOLO		Riutilizzo rete IP Pubblica Per mt 94		43.5751561 11.2105463
6	AFFLUENTE TORRENTE PESA	X			43.5739994 11.2159109
7	BORRO SAN PAOLO		Riutilizzo rete IP Pubblica Per mt 40		43.5747912 11.2107992
7	AFFLUENTE TORRENTE PESA	X			43.5729615 11.2126848
7	AFFLUENTE TORRENTE PESA		Scavo in Minitrincea Per mt 26		43.5724365 11.2122638

AOGRT / AD Prot. 0448774 Data 18/11/2021 ore 11:29 Classifica P.090.050.030.

 Infratel Italia SpA open fiber	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	BARBERINO TAVARNELLE-RT- GC-14	17/11/2021

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
8	AFFLUENTE TORRENTE PESA	X			43.5723233 11.2166143
8	AFFLUENTE TORRENTE PESA			Posa Pozzetto 125x80 e due scavi in trincea tradizionale	43.5723231 11.2167100
8	AFFLUENTE TORRENTE PESA	X			43.5714332 11.2150986
8	TORRENTE PESA	X			43.5713499 11.2156280
9	AFFLUENTE TORRENTE PESA		Riutilizzo rete TIM Interrata Per mt 30		43.5677586 11.2114118
12	BORRO DELLA CERRETTA (3)	X			43.5549961 11.2255612
19	BORRO DEL VIRGINIOLO		Riutilizzo rete TIM Interrata Per mt 122		43.5647020 11.1647585
20	BORRO DI MIGLIORINI		Riutilizzo rete TIM Interrata		43.5567643 11.1723815



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 212 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L. R. 80/2015. Pratica locale 2917, pratica SIDIT 1534/2020. Concessione e rinnovo autorizzazione idraulica per interventi strutturali al ponte sul Rio Cavo (TN 14907), al Km 54+802 della linea Lucca-Aulla Lunigiana, nel comune di Camporgiano (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000181

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA il R.D. 1447/1912 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56 che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA D.G.R.T. n. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR n. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la delibera di Giunta Regionale T.829/2017 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n.60/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) (Disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni)”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”;

VISTA l'istanza di autorizzazione idraulica inviata al Settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana dall'ing. Efsio Murgia, responsabile Direttore territoriale produzione di RFI SpA (p.iva: 01008081000) e acquisita agli atti di questo ufficio in data 02.02.2018 con n. protocollo 58688 e avente il seguente oggetto: “*progetti per interventi strutturali al ponte sul rio Cavo al km. 54+802 della linea Lucca-Aulla Lunigiana*”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 11410 del 12.07.2018 con il quale, lo scrivente Settore, ha rilasciato a RFI SpA (p.iva: 01008081000) l'autorizzazione idraulica per realizzare alcuni interventi di consolidamento statico, adeguamento sismico e messa in sicurezza del ponte ferroviario lungo la linea ferroviaria Aulla-Lucca, alla chilometrica 54+802, nel comune di Camporgiano (LU);

DATO ATTO che i suddetti lavori sono stati autorizzati con la prescrizione di essere avviati entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto pubblicato sulla banca dati della Regione Toscana;

CONSIDERATO che le lavorazioni non sono state avviate entro il 12.07.2019, ultimo termine stabilito per il loro inizio;

VISTA la nuova istanza di autorizzazione idraulica inviata al Settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana dal progettista Ing. Felice Vitale per conto di RFI SpA, Direzione operativa infrastrutture territoriale Firenze e acquisita agli atti di questo ufficio in data 09.11.2021 con n. protocollo 434638, avente ad oggetto il “*Rinnovo dell'autorizzazione idraulica per interventi strutturali al ponte sul Rio Cavo al km 54+802 della linea Lucca-Aulla Lunigiana (pratica 1138)*”;

DATO-ATTO che la documentazione tecnica, agli atti d'ufficio, era stata allegata alla pratica n. 1138 ed è costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- inquadramento territoriale;
- relazione idrologica e idraulica;
- stato di fatto e di progetto (planimetria generale e pianta);
- stato di fatto e di progetto (prospetti);
- stato di fatto e di progetto (sezioni trasversali);
- stato di progetto (sezioni longitudinali).

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnata all'istanza il numero pratica idraulica 2917 e di pratica Sidit 1534/2020;

CONSIDERATO che il ponte sul rio Cavo, al km.54+802 della linea Lucca-Aulla Lunigiana, si sviluppa su otto campate ad arco in muratura, per una lunghezza pari a 137,55 m. e presenta, allo stato attuale, numerosi dissesti strutturali imputabili a spostamenti delle pile in fondazione e a cedimenti differenziali che hanno prodotto lesioni nelle volte, nei timpani e lungo le pile;

PRESO ATTO che

- il progetto di RFI SpA prevede la realizzazione di fondazioni indirette tramite micropali, fodere di rinforzo con calcestruzzo armato sulle pile e sulle volte e la realizzazione di incatenamenti trasversali dei timpani;
- l'obiettivo dell'intervento strutturale è quello di eliminare le cause dei dissesti, incrementare il livello di sicurezza dell'opera nei confronti delle azioni da traffico ferroviario e adeguare la struttura nei confronti delle azioni sismiche;

- come indicato nella Relazione idrologica idraulica, tali interventi risultano compatibili con il deflusso idrico nel Torrente Rio Cavo per eventi con tempo di ritorno pari a 200 anni;
- l'incamiciatura, che aumenta la sezione delle pile di 50 cm per lato, diminuirebbe la sezione disponibile per il deflusso idrico (1 metro in meno sui 14 metri di ogni campata);
- dai risultati della modellazione per tempo di ritorno 200 anni si evince che la portata defluisce nell'alveo di magra senza essere influenzata dalle pile del ponte;
- la sezione dell'intero sviluppo del ponte risulta abbondante per portate d'acqua corrispondenti ad eventi di pioggia anche superiori a 200 anni;
- l'intervento in oggetto consentirà di rimuovere il sostegno in acciaio che oggi è presente per sostenere una delle campate e che interferirebbe per portate di piena corrispondenti a tempi di ritorno maggiori;
- gli interventi previsti per incrementare il livello di sicurezza dell'opera nei confronti delle azioni da traffico ferroviario e delle azioni sismiche non creano problemi alle condizioni di moto nel corso d'acqua.

DATO ATTO che i lavori previsti presentano i requisiti per essere autorizzati con le prescrizioni di seguito riportate e che la loro realizzazione è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e visti;
5. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
6. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
7. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
8. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
9. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
10. i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018:

- a) l'intervento proposto non produce alterazione del buon regime delle acque;
- b) l'intervento proposto non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- c) l'intervento proposto non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) l'intervento proposto non costituisce aggravio del rischio in altre aree;
- e) l'intervento proposto non costituisce aggravio del rischio per le persone e per l'immobile stesso.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 (diciannove) anni la durata della concessione dell'area demaniale di pertinenza del Rio Cavo, identificata catastalmente ai fogli 105 e 202, mappali 2719 e 4290, occupata da un ponte con otto campate ad arco in muratura, per una lunghezza pari a 137,55 m.;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del R. D. n. 1447/1912, le concessioni alle Ferrovie non sono da assoggettare al pagamento di un canone annuo qualora le superfici del demanio idrico, attraversate od occupate, siano censite al Catasto quali aree non produttive;

RISCONTRATO che RFI S.p.A. ha provveduto al versamento di € 75,00 (settantacinque) con bonifico del 15.10.2021 per oneri istruttori;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta, in quanto l'occupazione suddetta rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento, approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., prevede che la concessione sia rilasciata senza il corredo di un disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, e concessionario;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla società RFI SpA (p.iva: 01008081000) con sede legale in Piazza della Croce Rossa a Roma, la concessione di un'area demaniale di pertinenza del Rio Cavo, identificata catastalmente ai fogli 105 e 202, mappali 2719 e 4290 e occupata da un ponte con otto campate ad arco in muratura, per una lunghezza pari a 137,55 m, lungo la linea ferroviaria Aulla-Lucca, alla chilometrica 54+802, nel comune di Camporgiano (LU);

2 di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;

3. di dare atto che, per la concessione del suddetto viadotto, RFI SpA, ai sensi degli articoli 59 e 60 del R.D 1447 del 1912, è esonerato dal pagamento del canone;

4. di disporre che il concessionario rispetti le prescrizioni individuate in premessa;
5. di dare atto che la Concessione, di cui al presente decreto, venga rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di autorizzare i lavori descritti e rappresentati negli elaborati elencati in premessa, ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di stabilire che:
 - l' autorizzazione a realizzare i lavori avrà la validità di 36 mesi a partire dalla data del presente decreto,
 - i lavori dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data del presente decreto, a pena di decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
8. di notificare il presente atto, tramite pec, a RFI Spa;
9. di dare, altresì, atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 224 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: R.D. nr. 523/1904, L.R. nr. 80/2015 e D.P.G.R. nr. 60/R/2016. Concessione posa di linea BT in attraversamento interrato al fosso di Luchini, in Via dei Giannini, nel Comune di Montecatini Terme (PT). Pratica 3824 (n. pratica SIDIT 4747/2021).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000021

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. 68/2016, art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la Dec. G.R.T. n. 4 del 07/01/2020 “Imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio - indirizzi agli uffici per l’applicazione dell’art.2 della legge regionale 30 dicembre 1971 n.2”;

RICHIAMATA la nota di E-Distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza presentata da E-Distribuzione S.p.A., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, a firma del procuratore speciale Sig. Simone Chinello, avente ad oggetto: “Costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo BT a 230-400 V, nonché posa di nuovi armadi per nuova fornitura, da realizzarsi in Via dei Giannini, nel Comune di Montecatini Terme (PT)”, relativa a una nuova linea in attraversamento al fosso di Luchini, acquisita agli atti con prot. 437872 del 10/11/2021, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Ing. Iacopo Giusti:

- modulo di domanda;
- relazione tecnica, composta da: relazione tecnico-descrittiva, localizzazione planimetrica su cartografia, estratto catastale, foto aerea, planimetria, sezione dell’attraversamento, documentazione fotografica, schede tecniche e particolari costruttivi;

VISTO il versamento di Euro 100,00 di oneri istruttori con bonifico TRN 0323900405641903480160013800IT di Poste Italiane S.p.A. del 09/11/2021 e il pagamento dell’imposta di bollo da Euro 16,00 per la presentazione dell’istanza, assolta in maniera virtuale Aut.AdE n.133874/99;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3824 (pratica SIDIT n. 4747/2021, procedimento SIDIT n. 5788/2021);

VISTO il pagamento dell'imposta di bollo da Euro 16,00 assolta in maniera virtuale Aut.AdE n.133874/99 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che:

- l'istanza riguarda la realizzazione di un nuovo elettrodotto BT, in attraversamento in soletta stradale al fosso di Luchini, in Via dei Giannini, nel Comune di Montecatini Terme (PT);
- il cavo sarà alloggiato entro una tubazione in PVC di diametro 125 mm;
- la presenza della linea sarà segnalata da nastro monitore di plastica, situato sulla sommità dello scavo;
- la tubazione sarà posata con scavo tradizionale in sede stradale, a una profondità di circa 1 metro, eccetto che in corrispondenza dell'attraversamento, in cui la profondità di posa sarà di circa 40 centimetri;
- in corrispondenza dell'attraversamento la tubazione sarà posata in soletta e isolata dal corso d'acqua tramite una lastra di acciaio;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso di Luchini, nel tratto indicato con il codice BV205457, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- eseguita la posa in opera della linea, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle sponde e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche al corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico e alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui sono destinati e perché essi non costituiscano criticità tanto per l'efficienza idraulica del corso d'acqua, quanto per lo stato delle opere idrauliche e delle sponde;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza,

l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 18 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la

Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 240,00, pari a una annualità del canone.

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 240,00, corrispondente a Euro 300,00 (uso 11 all.A d.g.r. 888/17), con la detrazione del 20%. Il primo canone annuo, pari a 1/12, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2021.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 68 del 4 Ottobre 2016, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 240,00, pari ad un canone, con bonifico 25-52315674-184 del 23/12/2021;
- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 20,00, relativamente all'annualità 2021, pari a 1/12 del canone, con bonifico 25-52315674-184 del 23/12/2021;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a E-Distribuzione S.p.A., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del legale rappresentante Sig. Simone Chinello, della concessione per la posa di linea BT in attraversamento interrato al fosso di Luchini, in Via dei Giannini, nel Comune di Montecatini Terme (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19, decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 225 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo della concessione per scarico acque reflue, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Gavignano, loc. Gavignano in Comune di Lastra a Signa. Pratica SiDIT 17892/2019 (rif 1204_1)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000085

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998, abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Atto Dirigenziale n. 4042 del 22/10/2012 la Provincia di Firenze ha rilasciato a Aldo Carbone, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, l'autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per scarico acque reflue domestiche nel Rio di Gavignano.

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 399685 del 13/10/2021 presentata dal soggetto sopra citato;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni pregressi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 9 del 28/11/2019;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in

buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni,

di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

TENUTO CONTO che l'art. 28 comma 1 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R prevede che il primo canone, unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

CONSIDERATO che con delibera n.1658 del 23-12-2019, la Giunta regionale ha approvato una proposta di modifica dell'articolo 28 comma 1 del Regolamento regionale n. 60/R;

CONSIDERATO che tale modifica prevede che solo il primo canone sia versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

RICHIAMATA la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare, al richiedente Aldo Carbone, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo la Concessione demaniale per:
 - Scarico acque reflue, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Gavignano, loc. Gavignano in Comune di Lastra a Signa, presso la particella 110 del Foglio 33;

3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 4. di stabilire che la concessione è accordata per anni 9 (nove) a decorrere dal 22/10/2021 e che il canone di concessione è pari a € 232,76 , secondo quanto riportato al p.to 6,2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec alessandro.giusti@geopec.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

d7400363fe3551294f8aa30773a1a24ab0553b646d46b06e953e61b3cc7a4871

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 241 - Data adozione: 11/01/2022

Oggetto: R.D. nr. 523/1904, L.R. nr. 80/2015 e D.P.G.R. nr. 60/R/2016. Variante alla concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 634 del 23 gennaio 2018 per l'estensione verso valle di un tratto di muro di sponda ricadente su area demaniale e autorizzazione per la demolizione di manufatto nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda, in sinistra idrografica del torrente Bagnolo, località Bagnolo, nel Comune di Montemurlo (PO). Pratica 2718var (pratica SIDIT n. 25/2022, procedimento SIDIT n.32/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000165

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. 68/2016, art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la Dec. G.R.T. n. 4 del 07/01/2020 “Imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio - indirizzi agli uffici per l’applicazione dell’art.2 della legge regionale 30 dicembre 1971 n.2”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 634 del 23/01/2018, avente a oggetto “R.D. 523/1904 – L.R. 80/2015. Istanza di concessione demaniale per attraversamento con ponte carrabile sul torrente Bagnolo nel Comune di Montemurlo (PO). Pratica n. 2718”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10775 del 16/07/2020, avente a oggetto “R.D. 523/1904 – L.R. 80/2015. Concessione demaniale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 634 del 23/01/2018. Proroga dei termini di attuazione degli interventi. Pratica n. 2718”;

VISTA l’istanza di concessione in variante al Decreto Dirigenziale n.634 del 23-01-2018, presentata da New Fin-Gest 2000 S.r.l., C.F. 01573210976, con sede legale in Prato, Via Facibeni, 54, a firma del legale rappresentante Sig. Paolo Paolieri, avente ad oggetto “Adeguamenti del ponte esistente e spondali torrente Bagnolo”, relativa alla demolizione di manufatto, estensione di muro di sponda e relativa riprofilatura in sinistra idrografica, in località Bagnolo, nel Comune di Montemurlo (PO), acquisita agli atti di questo settore con prot. 415699 del 26/10/2021, integrata con prot. 468751 del 02/12/2021;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 100,00 di oneri istruttori con bonifico bancario Dis_Sepa_2021_10_25 della Banca Credit Agricole del 25/10/2021 e di Euro 16,00 con bonifico bancario Dis_Sepa_2021_10_25 della Banca Credit Agricole del 25/10/2021 per una marca da bollo virtuale per la presentazione dell’istanza, oltre a ulteriori Euro 16,00 con bonifico Dis_Sepa_2021_12_21 del 21/12/2021 della banca Credit Agricole per una marca da bollo virtuale per la pubblicazione del decreto e che la stessa ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica 2718var (pratica SIDIT n. 25/2022, procedimento SIDIT n.32/2022);

CONSIDERATO che:

- le opere da eseguire in variante consistono nella estensione verso valle del muro di difesa di sponda a valle del ponte oggetto della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 634 del 23/01/2018 (pratica SIDIT n. 25/2022, procedimento SIDIT n.31/2022), in località Bagnolo, nel Comune di Montemurlo (PO);
- nella demolizione di manufatto ricadente in fascia di larghezza di 10 metri del torrente Bagnolo in sinistra idrografica;
- la realizzazione del muro di sponda in sinistra idrografica e la relativa riprofilatura della sponda si sono rese necessarie in seguito all'osservazione di un diffuso dissesto che interessa la sponda in sinistra idrografica, evidenziatosi grazie ai lavori di sfalcio propedeutici alla rimozione di due tubazioni in attraversamento del torrente Bagnolo;

DATO ATTO che il muro di difesa di sponda oggetto della presente variante ricade su area demaniale e risulta connesso alle sistemazioni legate alla regolarizzazione del ponte, alla cui concessione risulta legato;

CONSIDERATO che il progetto di variante presenta i requisiti per essere autorizzato, ferme restando le prescrizioni del Decreto Dirigenziale n. 634 del 23/01/2018, integrate come di seguito indicato:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori, venendo realizzati in prossimità di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- al termine di ogni giornata lavorativa materiali e mezzi dovranno essere rimossi dall'alveo e dalle sue pertinenze;

- a seguito della demolizione del manufatto nella fascia larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà essere ripristinato il piano di campagna eliminando eventuali trasformazioni morfologiche;

- oltre alla rimozione delle parti fuori terra del manufatto nella fascia di 10 metri, dovrà essere rimossa anche la fondazione e/o la pavimentazione e ripristinata l'area interessata dalla demolizione mediante riempimento con terreno idoneo;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti dell'opera dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- le attività di manutenzione ordinaria sui manufatti in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza,

L'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica a federico.marini@regione.toscana.it riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzati e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione ha validità di 18 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite e mantenute a totale cura e spese del richiedente.

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di variante alla concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. il rilascio, alla società New Fin-Gest 2000 S.r.l., C.F. 01573210976, con sede legale in Prato, Via Facibeni, 54, legale rappresentante Sig. Paolo Paolieri, di:

1.1) variante alla concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 634 del 23 gennaio 2018 per l'estensione verso valle di un tratto di muro di sponda ricadente su area demaniale, in sinistra idrografica del torrente Bagnolo, località Bagnolo, nel Comune di Montemurlo (PO);

1.2) autorizzazione per la demolizione di manufatto nella fascia di 10 metri in sinistra idrografica del torrente Bagnolo, località Bagnolo, nel Comune di Montemurlo (PO);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate dal Decreto Dirigenziale n. 634 del 23 gennaio 2018 ed integrate dal presente atto;
4. di disporre che l'occupazione del suolo demaniale relativa al ponte e alle opere ad esso connesse a monte e a valle, sia regolata dal Decreto Dirigenziale n. 634 del 23 gennaio 2018 e dal relativo disciplinare sottoscritto in data 18 ottobre 2017, di cui si ribadiscono interamente i contenuti, oltre che dal presente atto;
5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 242 - Data adozione: 10/01/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Alimac srl - rinuncia alla concessione di derivazione acqua ad uso produzione di beni e servizi, in loc. Pontefoggi nel Comune di Seravezza (LU), pratica Sidit n. 184481/2020 ex prat. n. 2474.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/01/2022

Numero interno di proposta: 2021AD025900

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo del legale rappresentante di Alimac s.r.l., C.F.: 008800650460, con sede a Seravezza (LU) loc. Querceta via Fonda n. 1018, prot. n. 496318 del 22/12/2021, con la quale viene

dichiarata la volontà di rinunciare alla concessione di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 360 del 20/09/2007 e al decreto dirigenziale n. 3911 del 03/04/2017 (volutura) prat. n. 2474;

Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 360 del 20/09/2007 (prat. 2474), con la quale veniva concesso a Aliboni Granulati s.r.l., il rinnovo della derivazione di acqua ad uso industriale sottocategoria artigianale in loc. Pontefoggi nel Comune di Seravezza, per una portata di medi l/s 0,05 di cui all'originario decreto R.T. n. 1529 del 19/03/1997; la durata della concessione veniva stabilita per un periodo di anni 20 a decorrere dal 19/03/2007, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione rep. n. 3180 sottoscritto in data 13/11/1995, presso l'Ufficio del Genio Civile di Lucca, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca con il n. 3699 del 17/11/1997 e subordinatamente al pagamento del canone annuo;

Visto il decreto dirigenziale n. 3911 del 03/04/2017, con il quale veniva riconosciuta, a tutti gli effetti di legge, a far data dal 29/12/2016, "Alimac s.r.l.", con sede in via Fonda n. 1018 loc. Querceta nel Comune di Seravezza (LU) – C.F./P.I.: 00880650460, intestataria della concessione di derivazione acqua ad uso produzione di beni e servizi, in loc. Pontefoggi nel Comune di Seravezza (LU), per una portata di medi l/s 0,05, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 360 del 20/09/2007 (prat. 2474); la scadenza della concessione veniva confermata al 18/03/2027, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione rep. n. 3180 sottoscritto in data 13/11/1995, presso l'Ufficio del Genio Civile di Lucca, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca con il n. 3699 del 17/11/1997 e verso il regolare pagamento del canone annuo;

Dato atto che è stato effettuato in data 13/12/2021 il versamento di Euro 75,00 per le spese di istruttoria con bollettino postale n. 1031575820;

Preso atto della relazione tecnica, allegata all'istanza del 22/12/2021, nella quale viene descritto il piano programmato di rimozione pompa immersa nel corso d'acqua, con l'impegno di trasmettere la documentazione fotografica comprovante l'intervento di ripristino dello stato dei luoghi originari;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 184481/2020 ex prat. n. 2474;

Ritenuto di disporre che, a far data dal 22/12/2021, la concessione, prat. Sidit n. 184481/2020 ex prat. n. 2474, di derivazione acqua ad uso produzione di beni e servizi, in loc. Pontefoggi nel Comune di Seravezza (LU), per una portata di medi l/s 0,05, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 360 del 20/09/2007 e al decreto dirigenziale n. 3911 del 03/04/2017 (volutura), intestata a Alimac s.r.l., C.F.: 00880650460, con sede a Seravezza (LU) loc. Querceta via Fonda n. 1018, debba essere dichiarata conclusa a seguito della presa d'atto della rinuncia protocollata con il n. 496318 del 22/12/2021;

Dato atto che è dovuto, se non già corrisposto, il canone anno 2021 di Euro 1.568,25;

Dato atto che nessun ulteriore canone sarà dovuto da Alimac s.r.l. per la concessione di cui alla prat. Sidit n. 184481/2020 ex prat. n. 2474, a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 1.500.000 versato presso la Cassa DD.PP. come da quietanza n. 41 del 08/02/1995;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione di rinuncia alla concessione di derivazione acqua ad uso produzione di beni e servizi, in loc. Pontefoggi nel Comune di Seravezza (LU), per una portata di medi l/s 0,05, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 360 del 20/09/2007 e al decreto dirigenziale n. 3911 del 03/04/2017 (voltura), trasmessa da Alimac s.r.l., C.F.: 008800650460, con sede a Seravezza (LU) loc. Querceta via Fonda n. 1018, prat. Sidit n. 184481/2020 ex prat. n. 2474, protocollata con il n. 496318 del 22/12/2021;
2. di concludere, a far data dal 22/12/2021, la concessione di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 360 del 20/09/2007 e al decreto dirigenziale n. 3911 del 03/04/2017 (voltura), disponendo l'archiviazione degli atti della pratica Sidit n. 184481/2020 ex prat. n. 2474;
3. di trasmettere documentazione fotografica comprovante l'intervento di ripristino dello stato dei luoghi originari, così come specificato nella relazione tecnica, allegata all'istanza del 22/12/2021;
4. di dare atto che è stato effettuato in data in data 13/12/2021 il versamento di Euro 75,00 per le spese di istruttoria con bollettino postale n. 1031575820;
5. di dare atto che è dovuto, se non già corrisposto, il canone anno 2021 di Euro 1.568,25;
6. di dare atto che nessun ulteriore canone sarà dovuto da Alimac s.r.l. per la concessione di cui alla prat. Sidit n. 184481/2020 ex prat. n. 2474, a far data dal 01/01/2022;
7. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 1.500.000 versato presso la Cassa DD.PP. come da quietanza n. 41 del 08/02/1995;
8. di trasmettere il presente atto al rinunciatario;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 262 - Data adozione: 13/01/2022

Oggetto: R.D.523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 2772 - SIDIT n. 2897/2021 - Autorizzazione idraulica per il mantenimento di opere eseguite in difformità alla L. n. 151/1976 su fabbricato di abitazione e recinzione, autorizzata con Conc. Ed. n. 95/1979 e concessione idraulica per il mantenimento dello scarico acque piovane nel Fosso di Castiglioni (Cod. TN 33702) in loc. Marignana nel Comune di Camaiore (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000247

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la L.R. n.7 del 17 febbraio 2020 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018.

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza di autorizzazione presentata dal Sig. Renzo Danesi in qualità di Amministratore di sostegno (ex Verbale di giuramento di amministratore di sostegno n. 2259/2014 del Tribunale di Lucca) della proprietaria Sig.ra Maria Luisa Guazzelli (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto) al mantenimento di opere eseguite in difformità alla L. n. 151/1976 su fabbricato di abitazione e recinzione, autorizzata con Conc. Ed. n. 95/1979 e concessione idraulica per il mantenimento dello scarico acque piovane nel Fosso di Castiglioni (Cod. TN 33702) in loc. Marignana nel Comune di Camaiore (LU) acquisita agli atti di questo settore con protocollo AOOGR 316254 del 04/08/2021 con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati, a firma del Geom. Vincenzo Giovannini, iscritto all’Albo Geometri della Provincia di Lucca al n° 760;

ELENCO ELABORATI:

- Relazione tecnica illustrativa in linea idraulica con estratti cartografici;
- Relazione tecnica;

- Estratto CTR 1:10.000;
 - Copia Stato Autorizzato Permesso n. 151/1976;
 - Tavola 1 Planimetria d'insieme estratti cartografici;
 - Tavola 1 Corografia;
 - Tavola 2 Stato di fatto post demolizioni – Piante e Sezioni;
 - Tavola 3 Stato di fatto post demolizioni - Prospetti;
 - Tavola 4 Stato Sovrapposto Piante Sezioni e Prospetti;
- Elaborati integrativi pervenuti con nota n. prot. 403398 del 18/10/2021:
- Dichiarazione di compatibilità idraulica ex L.R. 41/2018;
 - Nota con precisazioni rimozione tubazione;
 - Documentazione fotografica;
 - Copia Stato Autorizzato Permesso n. 151/1976;
- Elaborati integrativi pervenuti con nota n. Prot. 478651 del 10/12/2021:
- Planimetria stato di fatto scarico acque piovane;
 - Documentazione fotografica attestante la rimozione del pergolato e relativa pavimentazione;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa al mantenimento dello scarico acque piovane nel Fosso di Castiglioni (Cod. TN 33702) in loc. Marignana nel Comune di Camaiore (LU)- Foglio 61 mappali 540, 544 nonché di richiesta di autorizzazione idraulica per il mantenimento di opere eseguite in difformità alla L. n. 151/1976 su fabbricato di abitazione e recinzione, autorizzata con Conc. Ed. n. 95/1979 – Foglio 61 mappali 540, 544 nel Comune di Camaiore (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 09/08/2021 per oneri istruttori tramite c/c postale 103 1575 820 intestato alla Regione Toscana ed ha assolto l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con marca da bollo n. Id. 01190775204071 del 26/07/2021 ;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n.11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica SIDIT n. 2897/2021, pratica idraulica n. 2772;

VISTO il parere dal Comune di camaiore (LU) espresso con nota Prot. 0362561 del 17/09/2021 di verifica ex art. 3 c. 3 e 5 della L.R. 41/2018;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono disciplinati dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento, e sono comunque soggetti alla seguente prescrizione:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente il mantenimento delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

DATO ATTO che per il mantenimento delle opere oggetto della presente autorizzazione dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuato, addetto alla vigilanza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019, è determinato in € 100,00 (euro cento/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0431630 del 05/11/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di:

- € 100,00 (euro cento/00) quale canone anno 2021;
- € quale deposito cauzionale;
- € 100,00 (euro cento/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale;
- € 136,70 (euro centotrentasei/70) per imposta regionale sulle concessioni statali per l'anno 2016 più interessi legali;
- € 675,49 (seicentotantacinque/49) per indennità pregresse dei canoni anni 2016-2017-2018-2019-2020 più interessi legali;
- € 16,00 (euro sedici/00) marca da bollo per il presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 09/11/2021 ad effettuare il versamento su c/c postale n. 103 1581 018 intestato a Regione Toscana di:

- € 100,00 (euro cento/00) quale canone anno 2021;

- € 100,00 (euro cento/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale;
- € 675,49 (seicentoseventacinque/49) per indennità pregresse dei canoni anni 2016-2017-2018-2019-2020 più interessi legali;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 09/11/2021 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580:

- € 136,70 (euro centotrentasei/70) per imposta regionale sulle concessioni statali per l'anno 2016 più interessi legali;

DATO ATTO infine che l'imposta di bollo, è stata assolta con marca da bollo Identificativo n. 01180387947258 del 09/11/2021, per il rilascio del presente provvedimento;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 e 96 del R.D. 523/1904 ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 41/2018, Sig. Renzo Danesi in qualità di Amministratore di sostegno (ex Verbale di giuramento di amministratore di sostegno n. 2259/2014 del Tribunale di Lucca) della proprietaria Sig.ra Maria Luisa Guazzelli (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto) al mantenimento di opere eseguite in difformità alla L. n. 151/1976 su fabbricato di abitazione e recinzione, autorizzata con Conc. Ed. n. 95/1979 – individuato al NCEU al Foglio 61 mappali 540, 544 del Comune di Camaiore (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 2772;
2. DI RILASCIARE a favore del Sig. Renzo Danesi in qualità di Amministratore di sostegno (ex Verbale di giuramento di amministratore di sostegno n. 2259/2014 del Tribunale di Lucca) della proprietaria Sig.ra Maria Luisa Guazzelli (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto), la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa al mantenimento dello scarico acque piovane nel Fosso di Castiglioni (Cod. TN 33702) in loc. Marignana nel Comune di Camaiore (LU) - individuato al NCEU al Foglio 61 mappali 540, 544 del Comune di Camaiore (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 2772;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a € 100,00 (euro cento/00), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o

in parte della concessione;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
7. DI NOTIFICARE il presente atto al richiedente, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata Tecnico incaricato, Geom. Vincenzo Giovannini ed al Comune di Camaiore (LU) per gli adempimenti di cui alla L.R. 41/2018;
8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati anagrafici/fiscali richiedente

071008f7538b1a02ef7803e6c92ee4f2277d68e6c2212c18e90ae905b82b38c2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 265 - Data adozione: 13/01/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2929 - SIDIT n. 4859/2021 .
Concessione idraulica per scarichi di acque emunte da impianti well-points in corpi idrici superficiali in località Focette, Motrone e Tonfano nel Comune di Pietrasanta (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000311

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica presentata dalla Società Edumol Costruzione Impianti di Eduardo Molinaro (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto), per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ai lavori per la realizzazione di n. 2 (due) scarichi temporanei di acque emunte da impianti well-points in corpi idrici superficiali in località Focette, Motrone e Tonfano nel Comune di Pietrasanta (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 442853 del 15/11/2020 con la quale è stata trasmessa la

documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geol. Marco Santarelli, iscritto all'Albo dei Geologi della Toscana al n. 1344:

- Relazione tecnica/descrittiva con calcolo della superficie demaniale occupata;
- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Tavole stato progetto (in scala adeguata);
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico relativa ai lavori per la realizzazione di n. 2 (due) scarichi temporanei di acque emunte da impianti well-points in corpi idrici superficiali in località Focette, Motrone e Tonfano nel Comune di Pietrasanta (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 91,00 (euro novantuno/00) del 03/11/2021 su conto IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana di cui € 75,00 (euro settantacinque/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per la marca da bollo per l'istruttoria;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 2929 – Sidit n. 4859/2021;

CONSIDERATO che l'intervento di progetto richiede la necessità di operare un modesto abbassamento della falda, per piccole tratte, in maniera discontinua in quanto limitato al solo giorno lavorativo (mattina-pomeriggio) e per una durata complessiva dei lavori di circa 110-120 giorni (ipotizzando di eseguire due tratte di 20 m cadauna in due siti differenti) e che le acque emunte saranno reimmesse direttamente nel reticolo idrico superficiale o attraverso la rete della fognatura bianca esistente;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua interessati ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. Non è consentito svolgere lavori in alveo o sulle sponde in caso di piena dei corsi d'acqua interessati o in occasione di stato di allerta con criticità idraulica, piogge intense e temporali con codice giallo/arancione/rosso per la zona V Versilia diramato dalla Protezione Civile Regionale;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- utilizzo preferibile di mezzi d'opera leggeri;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare ed essere portati a compimento entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 7 (sette), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30

- giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
 - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 6 (sei) dalla data di adozione del presente decreto, la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 100,00 (euro cento/00) per singolo scarico per un ammontare complessivo di € 200,00 (euro duecento/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR 0475505 del 07/12/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 200,00 (euro duecento/00) quale canone anno 2021 e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il presente Decreto Dirigenziale;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0487867 del 16/12/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 100,00 (euro cento/00) per l'imposta regionale (art. 2 L. n. 281/1970) anno 2021;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 02/01/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 200,00 (euro duecento/00) quale canone anno 2021;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 07/01/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN ITIT70 J 0760102800 000011899580 di:

- € 100,00 (euro duecento/00) quale imposta regionale (art. 2 L. n. 281/1970) anno 2021;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 0119048185271 del 09/12/2021

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Edumol Costruzione Impianti di Eduardo Molinaro (i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto), la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ai lavori per la realizzazione di n. 2 (due) scarichi temporanei di acque emunte da impianti well-points in corpi idrici superficiali in località Focette, Motrone e Tonfano nel Comune di Pietrasanta (LU) individuati nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente Atto, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 2929;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione di n. 2 (due) scarichi temporanei di acque emunte da impianti well-points in corpi idrici superficiali in località Focette, Motrone e Tonfano nel Comune di Pietrasanta (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 2929;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 200,00 (euro duecento/00), così come dettagliato in premessa;
5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI INVIARE il presente atto al concessionario e al tecnico incaricato tramite PEC;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Dati anagrafici/fiscali richiedente*
6952c58866621c6f332c03692f2d26222bb9176e0ef5f0caa4157c64def99ac0
- B* *Elenco corsi d'acqua interessati dai lavori*
8117204abbf59bc580b9d40ac653dc1c9ec641933861c12476e60ce4808aff14

ALLEGATO B

Elenco dei corsi d'acqua interessati dai lavori

N°	Denominazione cantiere	Corso d'acqua	Codice Reticolo
1	Via Tre Ponti	Torrente Baccatoio	TN33582
2	Via Aldobrandino Ottoboni	Fosso della Quadrellara	TN33574
3	Via Sparta	Fosso di Bonifica	TN33425
4	Via Sparta	Fosso delle Prata (o della Sparta)	TN33407
5	Via Nicchieto	Fosso Delatore (o del Teso)	TN33656
6	Via Padule	Fosso Delatore (o del Teso)	TN33684
7	Via Spirito Santo	Gora degli Opifici	TN33424
8	Via Spirito Santo	Fosso delle Prata	TN33144
9	Via Spirito Santo	Fosso dell' Arginello	TN33145
10	Via Italia-Via Brescia	Non denominato	TN33988



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 268 - Data adozione: 12/01/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 3662/2019. (codice locale n. LU 2742). Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Porcari (LU). Ditta CIRES SPA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000366

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’ Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo n.282 del 30/07/2009, con la quale veniva concessa alla Ditta CIRES SPA, con sede nel comune di Porcari (LU) in Via Carlotti n. 42 (C.F. / P.IVA 00142920461), la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale, pratica LU 2742, mediante un pozzo, ubicato nel comune di Porcari (LU) ed individuato al N.C.T. al FG 13 Particella n.240;
- l’istanza acquisita al protocollo n. 260697 in data 02/07/2019 e le successive integrazioni pervenute in data 25/11/2019 n. 436877 presentate dalla Ditta CIRES SPA, con sede nel comune di Porcari (LU) in Via Carlotti n. 42 (C.F. / P.IVA 00142920461) con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, pratica n. LU 2743, nel comune di Porcari (LU), ad uso “produzione beni e servizi” per un totale di metri cubi quattromilacentosessanta (4.160);

Considerato che:

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi fino al 2020 e che i canoni per gli anni successivi al 2021 verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;

- il concessionario ha corrisposto i canoni degli anni precedenti, comprensivi dell'addizionale regionale, le spese istruttorie e la cauzione di importo pari a Euro cinquecentoquaranta (1.918,72) e ottemperato al versamento dell'imposta di bollo per convalidare il presente atto di rinnovo tramite bonifico bancario del 6/04/2021;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla ditta Ditta CIRES SPA, con sede nel comune di Porcari (LU) in in Via Carlotti n. 42 (C.F. / P.IVA 00142920461), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 3663/2019 (codice locale n. LU 2743), mediante un (1) pozzo nel comune di Porcari (LU) individuato al N.C.T. al FG 13 Particella n.240, ad uso produzione beni e servizi per un volume massimo di quattromilacentosessanta (4.160) metricubi/anno, alle condizioni contenute nella Determina Dirigenziale della Provincia di Lucca n.282 del 30/07/2009 come modificato dal presente atto Atto per una durata di anni dieci (10) calcolati a decorrere dal 10/08/2019;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. concedere alla Ditta CIRES SPA, con sede nel comune di Porcari (LU) in in Via Carlotti n. 42 (C.F. / P.IVA 00142920461), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 3662/2019 (codice locale n. LU2742), mediante un pozzo nel comune di Porcari (LU) individuato al N.C.T. al FG 13 Particella n.240, ad uso produzione beni e servizi, per un volume massimo di quattromilacentosessanta (4.160) metricubi/anno alle condizioni contenute nella Determina Dirigenziale della Provincia di Lucca n.282 del 30/07/2009 come modificato dal presente atto Atto;
2. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 10/08/2019 fino al 10/08/2029;
3. di stabilire che il canone per l'uso dell'acqua per le annualità successive al 2021 è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia che in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. Mora ex re).
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Porcari (LU);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza

dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 277 - Data adozione: 13/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 56 - Licenza per l'attingimento di acqua pubblica per l'annualità 2022 in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME ARNO in Comune di FIRENZE- Pratica SIDIT n. 2120/2021 Proc. 2742/2021 (interno 1522)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000375

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1068 del 1 ottobre 2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque”;

VISTO l’art. 17 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68 recante “Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla l.r. n.80 del 2015 e addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica”;

CONSIDERATO che con istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 23/12/2021 al n. 498127, il richiedente come meglio identificato nell’allegato al presente atto, ha richiesto licenza di attingimento ex art 56 del R.D. 1775/1933 per la derivazione di acque pubbliche in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME ARNO ;

CONSIDERATO che il punto di prelievo è ubicato in area catastalmente individuata nel Comune FIRENZE al foglio di mappa n. 69 particella n. 541, in località L'ISOLOTTO;

CONSIDERATO che l’istanza suddetta è stata sottoposta ad analisi istruttoria e valutata meritevole di accoglimento;

RITENUTO che nulla osti, fatti salvi i diritti di terzi, al rilascio di licenza di attingimento ex art. 56 R.D. 1775/1933 e all’art. 79 del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 61/R/2016 in relazione all’istanza sopraccitata;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;"

DATO ATTO che l’imposta di bollo del presente atto è stata assolta con bonifico bancario, sul cc IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di RILASCIARE, fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nell'allegato "A" al presente atto, la licenza di attingimento ex art. 56 R.D. 1775/1933 valida per l'anno 2022, per la derivazione di acque pubbliche dal corso d'acqua pubblica in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato FIUME ARNO, per uso CANTIERE;

2. di DARE ATTO che il titolare della licenza resta unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi che si verificassero nell'esercizio dell'utenza;

3. di STABILIRE che il prelievo di acque pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e obblighi sotto riportati, a pena di revoca della presente licenza: Il prelievo autorizzato, come da prescrizioni dell'Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'Appennino Settentrionale, è subordinato al mantenimento

3.1. il prelievo dovrà essere esercitato mediante un'opera di presa mobile che non potrà superare la portata costante di 5,00 litri/sec. e un volume annuo di 41.904 mc (che corrispondono ad una portata media di concessione di 1,33 litri/sec.); sulla base dei dati contenuti nell'istanza il prelievo potrà essere condotto esclusivamente per uso CANTIERE.

3.2. Salvo i casi di decadenza, rinuncia o revoca, la licenza è accordata per l'anno 2022 dal 01 Gennaio al giorno 31 marzo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 tutti i giorni; dal 01 aprile al giorno 31 ottobre dalle ore 05:00 alle ore 19:00 tutti i giorni 3.3. L'opera di presa dovrà essere dotata di idoneo dispositivo misuratore di portata oppure dovrà riportare in modo visibile la targhetta indicante la portata massima. Le apparecchiature occorrenti potranno essere installate sull'alveo o sulle sponde del corso d'acqua, che non dovranno per alcun motivo essere intaccate od alterate; inoltre i dispositivi in alveo non dovranno in alcun caso determinare pregiudizi all'efficienza idraulica. Tali apparecchiature dovranno essere rimosse alla scadenza della presente licenza. Il prelievo autorizzato è subordinato al mantenimento e al rispetto del D.M.V. così come definito dalla pianificazione dell'Autorità di Bacino. Per non incorrere in eventuali sanzioni il controllo, il suo rispetto come la sua eventuale sospensione sono a carico della ditta richiedente.

3.4. L'uso dell'acqua e la modalità di attingimento non potranno variare rispetto a quanto è indicato ai precedenti articoli. Inoltre l'attingimento stesso dovrà essere esercitato senza pregiudizio per le utenze idriche concesse a termini dell'art. 15 del T.U. 11/12/1933 n. 1775.

3.5. La presente autorizzazione potrà essere modificata, sospesa o revocata in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale) o per salvaguardare diritti acquisiti o per altre ragioni di pubblico interesse.

3.6. Oltre alle condizioni riportate nel presente decreto la ditta è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche e del regolamento D.P.G.R. n. 61/R/2016, nonché di tutte le norme vigenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene, la sanità e la sicurezza pubblica.

3.7. L'amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire, a carico della Ditta, sopralluoghi per la sorveglianza ed il controllo dell'impianto di attingimento e delle modalità di esercizio. Il personale addetto all'impianto dovrà essere provvisto della copia del presente documento che dovrà esibire ad ogni richiesta di funzionari ed agenti autorizzati, sotto pena di revoca della licenza di attingimento. Copia della licenza dovrà essere posta presso l'impianto di attingimento.

3.8. Tutte le spese inerenti al presente atto fanno carico al richiedente, come, per non incorrere in eventuali sanzioni, il controllo, il suo rispetto e la sua eventuale sospensione.

3.9. Per ogni effetto di legge il richiedente elegge domicilio presso il Comune interessato dall'attingimento.

4. di DARE ATTO che il richiedente ha corrisposto a favore della Regione Toscana, il canone di euro 1.010,61 per il prelievo di acqua pubblica, Con bonifico bancario, sul c.c. IT41X0760102800001031581018

intestato a Regione Toscana il cui importo è stato determinato a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale della delibera n. 1068 del 01/10/2018;

5. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

6. di DARE ATTO che, il responsabile del procedimento è la P.O. Ing. Carmelo Cacciatore.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

631d0711646c99916c004fa0952875c6034960063382ca06b6c001c177d88cf0

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 302 - Data adozione: 13/01/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - derivazione di acqua sotterranea ad uso potabile nel Comune di Massa (MS), dalle Sorgenti Cartaro in loc. Rocchetta, per alimentare l'acquedotto denominato "Massa centro, zone al piano e pedecollinari", dal Campo Pozzi Le Polle in loc. Le Polle, dal Campo Pozzi Stadio in loc. Stadio e dalla Sorgente Cecco loc. Pianoni (prat. SIDIT n. 2056/2021 ex DC 220/36-26).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000320

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata alla Provincia di Massa Carrara in data 30/12/2013 GAIA S.p.a. - Gestore del Sistema Idrico Integrato - C.F.: 01966240465 con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n.16

località Marina, per ottenere la concessione di derivazione acqua pubblica a servizio dell'acquedotto denominato "Massa centro, zone al piano e pedecollinari";

Visto il decreto dirigenziale n. 87 del 08/01/2018 con il quale veniva conclusa positivamente la Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, riguardante l'impianto idropotabile denominato "Massa centro, zone al piano e pedecollinari", pratica DC 220/36-26, gestito dalla Soc. GAIA S.p.a., nella sua qualità di Gestore del SII, C.F.: 01966240465 con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n.16 località Marina;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che GAIA S.p.a. ha versato in data 16/09/2021, il canone per lo sfruttamento della risorsa idrica anno 2021, Euro 110.780,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Dato atto che GAIA S.p.a. ha stipulato la polizza fidejussoria per cauzione: Elba Assicurazioni s.p.a., polizza n. 1807282, somma garantita Euro 110.780,00, durata del contratto dal 09/09/2021 al 09/09/2026, pratica n. DC 220/36-26 – Sidit 2056/2021;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 2056/2021 ex DC 220/36-26; le captazioni che alimentano l'acquedotto sono:

- le Sorgenti Cartaro in loc. Rocchetta nel Comune di Massa;
- il Campo Pozzi Le Polle in loc. Le Polle nel Comune di Massa;
- il Campo Pozzi Stadio in loc. Stadio nel Comune di Massa;
- la Sorgente Cecco loc. Pianoni nel Comune di Massa;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a GAIA S.p.a. - Gestore del Sistema Idrico Integrato - C.F.: 01966240465 con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n.16 località Marina, la derivazione di acqua sotterranea ad uso potabile nel Comune di Massa (MS), dalle Sorgenti Cartaro in loc. Rocchetta, per alimentare l'acquedotto denominato "Massa centro, zone al piano e pedecollinari", dal Campo Pozzi Le Polle in loc. Le Polle, dal Campo Pozzi Stadio in loc. Stadio e dalla Sorgente Cecco loc. Pianoni (prat. SIDIT n. 2056/2021 ex DC 220/36-26); la durata della concessione viene stabilita in anni 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, come precedentemente stabilito nel decreto dirigenziale n. 87 del 08/01/2018; i quantitativi del prelievo sono i seguenti:

- la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 250,00 l/s (Sorgenti Cartaro), 1,00 l/s (Sorgente Cecco), 200,00 l/s (Campo Pozzi Stadio), 400,00 l/s (Campo Pozzi Le Polle), per un volume massimo annuo complessivo di 15.168.816 mc;
- il prelievo (Sorgenti Cartaro e Sorgente Cecco) è assentito per l'intero anno, per 24 ore/giorno;
- il prelievo (Campo Pozzi Stadio e Campo Pozzi Le Polle) è assentito per 120 giorni/anno, per 24 ore/giorno;
- la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di complessivi 481,00 l/s (circa medi/a 250,00 l/s dalle Sorgenti Cartaro, 1,00 l/s dalla Sorgente Cecco, 100,00 l/s dal Campo Pozzi Stadio e 130,00 l/s dal Campo Pozzi Le Polle);

Preso atto che il legale rappresentate di Gaia S.p.a., ha sottoscritto in data 30/09/2021 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/09/2021, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto,

contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a GAIA S.p.a. - Gestore del Sistema Idrico Integrato - C.F.: 01966240465 con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n.16 località Marina, la derivazione di acqua sotterranea ad uso potabile nel Comune di Massa (MS), dalle Sorgenti Cartaro in loc. Rocchetta, per alimentare l'acquedotto denominato "Massa centro, zone al piano e pedecollinari", dal Campo Pozzi Le Polle in loc. Le Polle, dal Campo Pozzi Stadio in loc. Stadio e dalla Sorgente Cecco loc. Pianoni (prat. SIDIT n. 2056/2021 ex DC 220/36-26); la durata della concessione viene stabilita in anni 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, come precedentemente stabilito nel decreto dirigenziale n. 87 del 08/01/2018; i quantitativi del prelievo sono i seguenti:
 - la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 250,00 l/s (Sorgenti Cartaro), 1,00 l/s (Sorgente Cecco), 200,00 l/s (Campo Pozzi Stadio), 400,00 l/s (Campo Pozzi Le Polle), per un volume massimo annuo complessivo di 15.168.816 mc;
 - il prelievo (Sorgenti Cartaro e Sorgente Cecco) è assentito per l'intero anno, per 24 ore/giorno;
 - il prelievo (Campo Pozzi Stadio e Campo Pozzi Le Polle) è assentito per 120 giorni/anno, per 24 ore/giorno;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di complessivi 481,00 l/s (circa medi/a 250,00 l/s dalle Sorgenti Cartaro, 1,00 l/s dalla Sorgente Cecco, 100,00 l/s dal Campo Pozzi Stadio e 130,00 l/s dal Campo Pozzi Le Polle);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Gaia S.p.a. in data 30/09/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che GAIA S.p.a. ha versato in data 16/09/2021, il canone per lo sfruttamento della risorsa idrica anno 2021, Euro 110.780,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
4. Dato atto che GAIA S.p.a. ha stipulato la polizza fidejussoria per cauzione: Elba Assicurazioni s.p.a., polizza n. 1807282, somma garantita Euro 110.780,00, durata del contratto dal 09/09/2021 al 09/09/2026, pratica n. DC 220/36-26 – Sidit 2056/2021;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Massa (MS);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
74777ccc170d2fa84fcaf5c71cf88a0bc9148c7dfa3e0b8ce04ac076abfeef5a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 305 - Data adozione: 12/01/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per due manufatti di scarico di acque meteoriche nella Gora dell'Acqualunga e nel Collettore Destro di Acque Basse, presso la discarica di Case Passerini, Comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 3777. (SIDIT Pratica: 3451/2021, Procedimento: 4314/2021).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000302

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 e aggiornata con D.G.R.T. 1035/19;

VISTA la L.R. 68/2016, art. 17 comma 1 punto a), nel quale l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota assunta al prot. n. 1997 del 16/01/2015 con la quale la Società Quadrifoglio Servizi Ambientali ha presentato istanza di Concessione Demaniale n. 736.1 presso l’allora competente ufficio della Città Metropolitana di Firenze per “Immissione acque discarica” nelle pertinenze dei corsi d’acqua denominati Canale dell’Acqualunga e Collettore Destro Acque Basse nei Comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio, la cui realizzazione era stata autorizzata alla Società Fiorentina Ambiente con Nulla Osta prot. 3752 del 10/02/1995 dall’Ufficio del Genio Civile di Firenze;

DATO ATTO che con nota prot. n. 601122 del 14/12/2017 la Società Alia Servizi Ambientali S.p.A, ha comunicato che a seguito di fusione per incorporazione avvenuta il 13 marzo 2017 tra la Società Publiambiente S.p.A. in Quadrifoglio S.p.A. ha contestualmente assunto la denominazione Alia Servizi Ambientali S.p.A. con sede legale in Via Baccio da Montelupo n. 52 a Firenze (FI) C.F. 04855090488;

CONSIDERATO che a seguito del passaggio di competenze alla Regione Toscana e del riassetto organizzativo della Direzione Difesa Del Suolo attualmente le competenze sul territorio in questione sono così ripartite:

- Genio Civile Valdarno Superiore competente per il territorio del Comune di Sesto Fiorentino;
- Genio Civile Valdarno Centrale competente per il territorio del Comune di Campi Bisenzio;

DATO ATTO che ricadono nel Comune di Campi Bisenzio, gli scarichi della vasca di compenso, mentre lo scarico proveniente dal Fosso Lumino ricade nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Superiore;

RILEVATO che le opere oggetto d'istanza riguardano corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021, in particolare la Gora dell'Acqualunga nel tratto censito con il codice MV32706, ed il Collettore Destro di Acque Basse nel tratto censito con il codice MV32705;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento € 16,00 per imposta di bollo virtuale per il rilascio dell'atto finale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana, con bonifico bancario di Intesa San Paolo ID 0306926076185200480291402914IT in data 05/11/2021;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'Ing. Francesca Marrese e dall'Ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 3777 (pratica SIDIT 3451/2021, procedimento SIDIT 4314/2021);

VISTA la documentazione tecnica presentata con la nota prot. n. 1977 del 16/01/2015 della Città Metropolitana di Firenze, a firma del Dott. Livio Giannotti, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Richiesta di concessione per occupazione di suolo demaniale con breve descrizione dei punti di immissione nei corsi d'acqua Gora dell'Acqualunga e Collettore Destro Acque Basse;
- Planimetria della discarica con individuazione dei punti di immissione nei corsi d'acqua e dei punti di ripresa fotografici;
- Documentazione fotografica;

PRESO ATTO che l'istanza è relativa alla concessione per uno scarico nella Gora dell'Acqualunga, presso la Particella 99 del Foglio 17 del Comune di Campi Bisenzio, nei pressi della vasca di compenso (nel punto indicato con la lettera B in planimetria generale), mediante n. 5 tubi in polietilene, e dello scarico delle acque del canale di troppo pieno della vasca di compenso della discarica di Case Passerini, presso la Particella 99 del Foglio 17 del Comune di Campi Bisenzio, utilizzando un manufatto di scarico già esistente (nel punto indicato con la lettera C in planimetria generale), nel Collettore Destro di Acque Basse nel Comune di Campi Bisenzio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che gli scarichi oggetto di concessione comportano l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica 6.1 "scarichi acque piovane" dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018, che prevedono la corresponsione di un canone annuo pari ad € 100 per ogni scarico;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzata ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;

- l'utilizzo in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per l'occupazione con i manufatti in esame dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- qualora fosse necessario effettuare interventi idraulici che possano interessare le opere oggetto del presente atto, sarà a cura e spese del richiedente effettuare qualsiasi modifica richiesta, il loro spostamento o anche l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- il richiedente è tenuto ad eseguire la manutenzione dei manufatti in modo che essi non costituiscano criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- per le attività di manutenzione straordinaria dei manufatti, all'interno dell'area demaniale, il richiedente dovrà presentare specifica istanza di autorizzazione idraulica;

MANUTENZIONE:

per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni sotto impartite:

- le attività di manutenzione ordinaria sui manufatti in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente il mantenimento delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 100,00 per ogni scarico, per un totale di € 200,00 (pari ad una annualità del canone);

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto;

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo (uso 6.1 all. A D.G.R.T. 888/17 s.m.i.) pari ad € 100,00 per ogni scarico, per un totale di € 200,00, versati dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 68 del 4 Ottobre 2016, il Concessionario si impegna a corrispondere, contestualmente al pagamento canone, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che gli scarichi oggetto di richiesta di concessione sono esistenti; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia non risultano a ruolo, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Preso atto pertanto che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di € 200,00 con bonifico bancario di Intesa San Paolo ID 0306926076187005480291402914IT in data 05/11/2021;
- ha effettuato il pagamento del canone relativo all'annualità 2021, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari a € 100 a scarico, per un totale di € 200, con bonifico bancario di Intesa San Paolo ID 0306926076187005480291402914IT in data 05/11/2021;
- ha effettuato il pagamento, a titolo di indennità, dei canoni 2016 – 2020 per gli scarichi esistenti nel territorio di competenza del Genio Civile Valdarno Centrale e Valdarno Superiore, di importo pari ad € 1.130,00 con bonifico bancario di Intesa San Paolo ID 0306926076178902480291402914IT in data 05/11/2021;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio ad Alia Servizi Ambientali SpA, con sede legale in Via Via Baccio da Montelupo n. 52 a Firenze (FI), C.F. 04855090488, della concessione di due scarichi di acque meteoriche provenienti dalla discarica di Case Passerini, rispettivamente nella Gora dell'Acqualunga e nel Collettore Destro di Acque Basse, in Comune di Campi Bisenzio (FI);

2. di autorizzare l'utilizzo dell'area ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 12, 95 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
6. di dare atto che:
 - l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 - il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 309 - Data adozione: 13/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Bibbiena (AR), Loc. Ferrantina per uso civile rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. 126/AD del 28/11/2011. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Casentino Lane Srl - Pratica Sidit n. 2567/2020 (codice locale: RIN001_CSA2001_00027).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000330

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 22/11/2021, la richiedente, Casentino Lane Srl (P. Iva 00343040515), con sede in Comune di Bibbiena (AR), ha fatto richiesta per il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Bibbiena (AR) catastalmente individuato al F. 64 P.IIa 268, in Loc. Ferrantina, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 126/AD del 28/11/2011;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,0032 l/s per un fabbisogno annuo di 100 metri cubi annui, destinati ad uso civile.

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 228,38 (*euro duecentoventotto virgola trentotto centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e delle Delibere n. 1068/2018 e n. 1035/2019;

DATO ATTO CHE la richiedente Casentino Lane Srl, nella persona del legale rappresentante Sig. Francesco

Occhiolini, ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente Ditta ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul ccp IT88 Z 0760102800 001020546857 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Casentino Lane Srl (P. Iva 00343040515), con sede in Comune di Bibbiena (AR), per quindici anni con decorrenza dalla data di scadenza dell'atto dirigenziale di concessione n. 126/AD del 28/11/2011 della Provincia di Arezzo e pertanto con nuova scadenza fissata al 27/11/2036, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato al F. 64 P.lla 268, in Comune di Bibbiena (AR) Loc.Ferrantina, per uso civile per una portata media di 0,0032 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della società in data 30/12/2021 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 228,38 (*euro duecentoventotto virgola trentotto centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Bibbiena;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

3eb3cb691b8fe2a6ae54048d3720cd96476edb3c1b403248d9e60feb211223cf

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 340 - Data adozione: 13/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Bibbiena (AR), Loc. Ferrantina, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 86822/2020 (codice locale: ACS2017_00002).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000323

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 14/02/2017, la richiedente Ales di Piantini Massimo & C. Snc (P. IVA 01259010518), con sede in Comune di Bibbiena (AR), ha fatto richiesta per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo da realizzarsi in Comune di Bibbiena (AR), catastalmente individuato al F.64 P.la 478 in Loc. Ferrantina, per uso civile;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 616/DS del 22/03/2017 della Regione Toscana col quale è stata autorizzata ai sensi dell’art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA le relazione tecnica finale relativa alla realizzazione del pozzo presentata al SUAP del Comune di Bibbiena in data 21/11/2018 a firma della Dr.ssa Geol. Lucia Brocchi, tecnico incaricato;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dall’Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell’esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,048 l/s per un fabbisogno annuo di 1.500 metri cubi annui, destinati ad uso civile.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 237,90 (*euro duecentotrentasette virgola*

novanta centesimi), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Ales di Piantini Massimo & C. Snc, nella persona del legale rappresentante Sig. Massimo Piantini ha sottoscritto con l'apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente Ditta ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul ccp IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ales di Piantini Massimo & C. Snc. (P. IVA 01259010518), con sede in Comune di Bibbiena, con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato al F. 64 P.IIa 478 in Comune di Bibbiena (AR), Loc. Ferrantina, per uso civile per una portata media di 0,048 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società in data 20/12/2021 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 237,90 (*euro duecentotrentasette virgola novanta centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta concessionaria e al Comune di Bibbiena;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

9c2187f309bb6d2e79ce24292a6c9cb133a9f5b1b175fdf079a3821e882b2804



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 342 - Data adozione: 13/01/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso IRRIGUO - ORTO - derivazione in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE TERZOLLE in località SERPIOLLE, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di FIRENZE al foglio di mappa n. 12 particella n. 78; - Pratica SIDIT 3440/2021 Proc.4298/2021 (interno n. 743)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/01/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000379

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 16/11/2010 prot. 459599, il richiedente ha chiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso IRRIGUO - ORTO, con derivazione che verrà effettuata in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE TERZOLLE, in località SERPIOLLE, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di FIRENZE al foglio di mappa n. 12 particella n. 78;

VISTA la relazione di istruttoria in data 16/09/2021, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 551 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione “PMA” di 0,02 l/s) metri cubi, destinata ad uso IRRIGUO - ORTO.

- prelievo istantaneo massimo 1,00 l/sec .

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 30,57, ha versato €. 200,00 a titolo di oneri istruttori, €. 30,57 quale canone per l’anno 2021, €. 40,00 ai sensi dell’ art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- che l’imposta di bollo del presente atto e dell’allegato Disciplinare patti e condizioni è stata assolta tramite bonifico bancario sul cc IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

- in data 09/12/2021 ha sottoscritto, nella persona del legale rappresentante sig. , il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore del richiedente per uso IRRIGUO - ORTO, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE TERZOLLE , in località SERPIOLLE, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di FIRENZE al foglio di mappa n. 12 particella n. 78;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2061;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 09/12/2021 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone di concessione è definito in € 30,57;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

fc41e7c866e5bf25ef8f96695d74c175c6a2d7021b15928050d658abfbcb3a46

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624